// Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 | **ROMA — Giovedì, 4 agosto** | **Numero 182**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

ABBONAMENTI

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

INSERZIONI

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 352 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 111, relativa ai servizi postali e commerciali marittimi;

Visto il R. decreto n. 601 del 26 novembre 1908;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro, di concerto con il ministro, segretario di Stato per la marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a che non sarà provveduto alla pubblicazione del regolamento previsto dall'art. 8 della legge 5 aprile 1908, n. 111, per il personale navigante addetto alle linee di navigazione esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a termini della legge medesima, avranno vigore per il personale suddetto le norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Tutto il personale imbarcato è arruolato a termini ed agli effetti del Codice di commercio e del Codice della marina mercantile ed è soggetto alle disposizioni dei Codici suddetti ed a quelle del presente decreto.

Art. 3.

Il personale si distingue in agenti destinati a coprire posti di pianta organica ed in agenti avventizi.

Art. 4.

Gli avventizi possono essere impiegati:

1° per servizi speciali di camera e di cucina;

2° per temporanea sostituzione di personale di pianta organica e per bisogni saltuari od eccezionali, in qualunque qualifica.

Art. 5.

Il personale di pianta ha le qualifiche, gli stipendi o le paghe e le indennità indicate nella tabella annessa al presente decreto vista, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

I pagamenti si fanno a mensualità maturate.

La durata del contratto d'arruolamento per il personale di pianta è di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non è disdetto nel termine utile.

Art. 6.

Gli agenti, assumendo servizio, contraggono l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti e quelle che l'Amministrazione mettesse in vigore.

Art. 7.

Per l'ammissione nel personale di pianta è necessario:

1° di essere cittadino dello Stato;

2° di avere superata l'età minima di 18 anni, eccettuati i mozzi per i quali l'età minima è di 15 anni;

3° di non avere oltrepassata l'età massima che, per ciascuna qualifica, è indicata nella tabella annessa al presente decreto;

4° di essere dotato di sana e robusta costituzione fisica e scevro da imperfezioni organiche e di possedere le attitudini per le funzioni a cui l'agente aspira, ed i requisiti fisici indicati nella tabella annessa al presente decreto. L'Amministrazione riconosce con le norme e le formalità da essa stabilite se sussistono le condizioni prescritte col presente paragrafo:

5° di avere tenuto sempre buona condotta e di non avere addebiti penali;

6° di possedere i titoli professionali e di compiuta navigazione che saranno stabiliti, per ciascuna qualifica, dal Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Gli avanzamenti si fanno mediante promozioni di grado ed aumenti di stipendio o paga nello stesso grado.

Le promozioni si fanno a scelta, per merito, tenuto conto anche dell'anzianità. Gli aumenti di stipendio si fanno nella misura e coll'intervallo di tempo che per ogni qualifica saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed alle condizioni da esso prescritte.

Art. 9.

Fermo restando per il personale contemplato nel presente decreto il disposto dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono provvisoriamente applicabili al personale di pianta, per quanto riguarda le licenze, il trattamento durante le assenze per malattia e la disciplina, le disposizioni in vigore per il personale addetto alla navigazione sullo stretto di Messina, approvate col R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, e così pure le norme in vigore per la concessione dei biglietti di viaggio.

Art. 10.

Il personale navigante della Navigazione generale italiana che sarà assunto a termini dell'art. 12 della legge 5 aprile 1908, n. 111 avrà le qualifiche che saranno assegnate dal Consiglio di amministrazione a suo insindacabile giudizio, e lo stipendio o paga stabilito dal Consiglio stesso, non inferiore però a quello goduto al 31 marzo 1910 sotto la Navigazione generale italiana.

Oltre alle condizioni di cui alla legge suddetta, il personale dovrà soddisfare anche alle seguenti:

1° aver fatto pervenire alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato la domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*;

2° essere di sana e robusta costituzione fisica e possedere i requisiti fisici richiesti, per la rispettiva qualifica di assunzione, nella colonna *B* della tabella annessa al presente decreto;

3° non oltrepassare al 1° luglio 1910 l'età massima prevista per ciascuna qualifica nell'annessa tabella.

L'accertamento dei requisiti di cui al n. 2 è eseguito da un ispettore sanitario dell' Amministrazione ferroviaria in concorso di altro medico dell'Amministrazione stessa e deve risultare da apposito certificato da essi firmato. L'esistenza di tali requisiti deve essere riconosciuta da entrambi.

Il giudizio così emesso è definitivo.

Art. 11.

Nessun compenso od indennità sarà dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato corrisposto al personale proveniente dalla Navigazione generale italiana per il servizio prestato precedentemente alla sua assunzione nell'Amministrazione ferroviaria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI — TEDESCO — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

TABELLA indicante l'età massima ed i requisiti fisici per l'assunzione e la retribuzione del personale navigante addetto alle linee di navigazione esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi della legge 5 aprile 1908, n. 111.

Qualifiche	Età massima di assunzione (anni): Per i provenienti dalla Navigaz. Gener. italiana a sensi dell'art. 12 della legge 5 aprile 1908, n. 111	Per i provenienti dalla R. marina o dalla riserva navale	Per i provenienti dalla marina mercantile	Stipendio annuo o paga giornaliera: Minimo	Massimo	Indennità: di vitto (3)	di navigazione (4)	Compenso per lavoro straordinario (per ciascuna ora)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
Personale di coperta.								
Comandante di 1ª cl. (1)	—	—	—	4,500	6,000	3.—	2.50	—
Comandante di 2ª classe	50	48	45	3,000	4,800	3.—	2.—	—
Primo ufficiale	45	48	36	2,400	3,600	3.—	1.50	—
Secondo ufficiale	40	40	30	1,800	3,000	3.—	1.—	—
Terzo ufficiale	35	40	(2) 26	1,500	2,700	3.—	1.—	—
Allievo ufficiale	—	—	(2) 23	960	—	1.50	—	—
Primo nostromo	50	—	40	1,200	1,950	1.50	0.50	0.50
Secondo nostromo	45	—	40	1,020	1,500	1.50	0.50	0.50
Carpentiere	50	—	40	1,020	1,500	1.50	0.50	0.50
Marinaio scelto	45	—	35	2.50	3.80	1.—	0.25	0.40
Marinaio di 1ª classe	35	—	30	2.20	3.—	1.—	0.25	0.40
Marinaio di 2ª classe	35	—	30	1.70	2.50	1.—	0.25	0.30
Mozzo	20	—	20	0.60	1.50	1.—	0.25	0.30
Personale di macchina.								
Capo macchin. di 1ª cl. (1)	—	—	—	4,500	6,000	3.—	2.50	—
Capo macchinista di 2ª cl.	50	48	45	3,600	4,800	3.—	2.—	—
Primo macchinista	45	48	36	2,400	3,600	3.—	1.50	—
Secondo macchinista	40	40	30	1,800	3,000	3.—	1.—	—
Terzo macchinista	35	40	(2) 26	1,500	2,700	3.—	1.—	—
Allievo macchinista	—	—	(2) 23	960	—	1.50	—	—
Meccanico-elettricista	45	—	35	1,200	1,950	1.50	0.50	0.50
Meccanico	45	—	35	1,200	1,950	1.50	0.50	0.50
Capo fuochista	45	—	35	1,080	1,800	1.50	0.50	0.50
Operaio	45	—	35	2.70	4.20	1.—	0.25	0.40
Fuochista di 1ª classe	35	—	30	2.70	4.20	1.—	0.25	0.40
Fuochista di 2ª classe	35	—	30	2.20	3.20	1.—	0.25	0.40
Carbonaio	35	—	(2) 25	2.00	2.70	1.—	0.25	0.30

(1) Le qualifiche di comandante di 1ª classe e di capo macchinista di 1ª classe sono conferite esclusivamente per promozione.

(2) L'eventuale periodo di servizio militare in prima categoria è computato in aumento all'età massima di assunzione di 21, 23 e 25 anni.

(3) La spesa per il vitto a bordo è a carico dell'Amministrazione. Al personale imbarcato che non presta servizio a bordo, o vi presta servizio quando il piroscafo è in disarmo, o è assente per malattia, si corrisponde invece l'indennità in denaro indicata nella tabella, sempre quando sia anche corrisposto lo stipendio o paga. Durante la licenza non è corrisposta l'indennità.

(4) L'indennità di navigazione è corrisposta per ogni giornata di viaggio effettivo, considerando giornata intera anche quella non compiuta, purchè il piroscafo abbia fatto navigazione fra i porti delle linee.

ANNOTAZIONI

k

Requisiti fisici richiesti per l'ammissione.

Funzioni visive e uditive	A: Per chi non ha superato l'età di 44 anni	B: Per chi ha superato l'età di 44 anni
Personale di coperta (esclusi i carpentieri).		
visus	10/10 per ogni occhio senza correzione di lenti	14/10 complessivamente senza correzione di lenti
senso cromatico e campo visivo	Normale	Normale
udito	Percezione della voce afona alla distanza di m. 8 per orecchio	Percezione della voce afona alla distanza di m. 4 per orecchio, oppure alla distanza di m. 8 complessivamente purchè da un orecchio non minore di m. 2
Personale di macchina ed operaio (compresi i carpentieri).		
visus	16/10 complessivamente senza correzione di lenti	12/10 complessivamente senza correzione di lenti
campo visivo	Normale	Normale
udito	Come per il personale di coperta	Come per il personale di coperta

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro segretario di Stato per i lavori pubblici
SACCHI

Il ministro segretario di Stato per il tesoro
TEDESCO.

Il numero 353 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1907, n. 826, col quale furono banditi concorsi a premi, fra proprietari, agricoltori, enti morali della provincia di Ancona, per incoraggiare i lavori di colmata di monte, di sistemazione dei terreni e condotta delle acque in collina, e di sistemazione e prosciugamento dei terreni in piano;

Considerato che i lavori ammessi alla gara predetta, che dovevano essere compiuti col 30 giugno 1910, non furono potuti terminare in causa della stagione invernale eccessivamente piovosa;

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del decreto Ministeriale 7 aprile 1908, che fissa le norme per la nomina della Commissione giudicatrice e stabilisce il termine per la presentazione delle relative proposte di premiazione;

Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I lavori ammessi alla gara bandita col R. decreto 14 novembre 1907, dovranno essere terminati non più tardi del 31 marzo 1911.

Art. 2.

In conseguenza di tale proroga la Commissione giudicatrice dovrà presentare la relazione finale, con le relative proposte di premiazione, non più tardi del 31 luglio 1911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 355 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 525;

Veduto il regolamento, approvato con R. decreto in data 10 aprile 1910, n. 278, per l'applicazione di tale disposizione legislativa;

Veduta la domanda in data 30 agosto 1909 del comune di San Ginesio, rivolta ad ottenere che quella R. scuola normale maschile sia dichiarata promiscua;

Veduti i favorevoli pareri delle autorità competenti circa le condizioni di detta scuola nei rispetti dell'invocato provvedimento;

Veduto che è stato provveduto, per quanto riguarda le esercitazioni di tirocinio delle alunne, conformemente alle prescrizioni regolamentari;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La scuola normale maschile di San Ginesio è dichiarata promiscua, per tutti gli effetti di legge, dal 1° ottobre 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 356 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 525;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto in data 10 aprile 1910, n. 278 per l'applicazione di tale disposizione legislativa;

Veduta la domanda in data 19 settembre 1909 del comune di Treviglio, rivolta ad ottenere che quella Regia scuola normale maschile sia dichiarata promiscua;

Veduti i favorevoli pareri delle autorità competenti circa le condizioni di detta scuola nei rispetti dell'invocato provvedimento;

Veduto che è stato provveduto, per quanto riguarda le esercitazioni di tirocinio delle alunne, conformemente alle prescrizioni regolamentari;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La scuola normale maschile di Treviglio è dichiarata promiscua, per tutti gli effetti di legge, dal 1° ottobre 1909.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **357** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 511 e l'art. 5 del Nostro decreto 24 maggio 1908, n. 237;

Vista la domanda del comune di Castel San Giorgio;

Sentito l'avviso dei capi della Corte di appello di Napoli;

Udito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato, per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel territorio del mandamento di Nocera Inferiore è istituita una sezione di pretura, con giurisdizione e con sede nel comune di Castel San Giorgio.

Art. 2.

L'ufficio della suddetta sezione di pretura comincerà a funzionare decorsi novanta giorni dalla data della inserzione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FANI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **358** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 157 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636, e il regolamento approvato con Nostro decreto 28 febbraio 1907, n. 61, che contengono disposizioni per diminuire le cause della malaria;

Visti i Nostri decreti 1° febbraio 1903, n. 31 e 1° aprile 1909, n. 260, concernenti la delimitazione di zone malariche nel territorio della provincia di Venezia;

Visto il ricorso del signor Agostino Ravagnan, col quale si chiede che venga rettificata la circoscrizione della zona malarica, delimitata nel comune di Chioggia coi su citati Nostri decreti;

Visto il rapporto col quale il prefetto della Provincia stessa ha inviato le proposte di quel medico provinciale per la rettifica della anzidetta zona malarica;

Veduto il voto del Consiglio provinciale di Sanità sulle anzidette proposte;

Udito il Consiglio superiore di Sanità;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La zona malarica, delimitata nel comune di Chioggia coi Nostri decreti 1° febbraio 1903, n. 31 e 1° aprile 1909, n. 260, viene ad ogni effetto di legge e di regolamento modificata come risulta dall'elenco che segue, faciente parte integrante del presente decreto, che sarà vidimato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli* FANI.

ELENCO concernente la modificazione della zona delimitata nel territorio del comune di Chioggia in provincia di ***Venezia.***

COMUNE DI CHIOGGIA.

A modifica dei RR. decreti 1° febbraio 1903, n. 31 e 1° aprile 1909, n. 260, dalla zona malarica delimitata nel comune di Chioggia, viene tolto quel tratto di laguna compresa tra i seguenti confini:

A nord: la valle di Sette Morti, il canale dello stesso nome, il canale delle Gatte e carene adiacenti;

Ad est: il canale di Lio e le Valleselle sopra vento;

A sud: la palude Fondello;

Ad ovest: le acque che rasentano Millecampi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
LUZZATTI.

Il numero **528** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 giugno 1910, n. 306, che approva le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime;

Visto l'art. 4 della suddetta legge, il quale, fra altro, autorizza il Governo del Re ad inscrivere nella parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero della marina per l'esercizio 1910-911 la somma di L. 13,625,000 per l'esecuzione dei servizi contemplati nelle convenzioni di cui all'art. 2 della legge medesima;

Ritenuto che nella indicata somma sono comprese

L. 80,000 per rimborso alla Società nazionale dei servizi marittimi della tassa di passaggio pel canale di Corinto giusta l'art. 4 (4° e 5° comma) del quaderno d'oneri *B* annesso alla legge 22 aprile 1893, n. 195; nonchè L. 20,000 da corrispondersi al Banco di Roma a titolo di compenso straordinario per la maggiore percorrenza eseguita nell'esercizio 1909-910 pel prolungamento fino ad Alessandria d'Egitto della linea Tripoli-Misurata, come dispone l'art. 3 della convenzione stipulata col Banco stesso per l'esercizio di una linea di navigazione fra Tripoli ed Alessandria di Egitto, allegata alla citata legge 13 giugno 1910, n. 306;

Visto l'art. 27 della convenzione stipulata con la Società « La Veloce » ed approvata con la legge 25 giugno 1905, n. 301, col quale articolo si stabilisce che il pagamento della sovvenzione annua alla Società stessa, dovuta per i servizi dalla medesima prestati, debba aver luogo posticipatamente;

Considerato che una tale condizione non venne mutata con la successiva legge 30 maggio 1907, n. 272, che prorogò al 30 giugno 1910 la convenzione predetta, per cui la somma di L. 550,000 inscritta nel capitolo n. 37-*undecies* del bilancio della marina per l'esercizio finanziario in corso, deve servire a pagare alla detta Società il prezzo dei servigi resi nel 1909-910, ed occorre pertanto conservarla in bilancio, indipendentemente dalla quota da stanziare in conseguenza dei nuovi patti;

Considerata l'opportunità di apporre al mentovato capitolo n. 37-*undecies* l'indicazione della citata legge 30 maggio 1907, n. 272;

Ritenuto che l'importo delle sovvenzioni da eliminare dal bilancio della marina per effetto della scadenza a 30 giugno delle convenzioni stipulate con le diverse Società di navigazione, eccezione fatta per le L. 550,000 tuttora dovute alla Società « La Veloce » per le ragioni dianzi cennate, ascende a L. 11,503,556 costituite come segue:

Navigazione generale italiana.	L.	9,431,786
Società veneziana di navigazione a vapore.	»	1,100,000
Compagnia Neederland	»	70,000
Società Puglia	»	654,000
Società napoletana di navigazione . . .	»	100,000
Società siciliana e società Francesco Lacava.	»	147,770
	L.	11,503,556

per cui la maggiore somma da inscriversi in bilancio nel 1910-911, tenuto conto che le convenzioni di recente stipulate portano un onere complessivo di lire 13,625,000 come sopra è detto, è di L. 2,121,444;

Riconosciuta la necessità di apportare allo stato di previsione della marina pel citato esercizio le occorrenti variazioni per effetto della cessazione delle vecchie convenzioni e dell'approvazione delle nuove;

Vista la legge 7 luglio 1910, n. 397, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1909-910;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, sono apportate le variazioni ed aggiunte indicate nella tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 13 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — TEDESCO — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Tabella allegata al decreto Reale in data 13 luglio 1910.

Capitoli		Somme inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1910-911	Variazioni che si apportano col presente decreto		Previsione risultante per l'esercizio 1910-911
Numero	Denominazione				
	Spese per la marina mercantile.				
37-*bis*	Compensi alla Società di Navigazione generale italiana ed altre aziende esercenti servizi marittimi, per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria). .	295,500	—	295,500	per memoria
37-*ter*	Sovvenzione alla Società di Navigazione generale italiana per i servizi postali e commerciali marittimi.	9,431,786	—	9,431,786	per memoria
37 *quater*	Sovvenzione alla Società Veneziana di navigazione a vapore per il servizio fra Venezia e Calcutta (legge 13 giugno 1910, n. 306) . . .	1,100,000	—	100,000	1,000,000
37 *quinquies*	Sovvenzione alla Compagnia « Neederland » per il servizio fra Genova e Batavia (legge 13 giugno 1910, n. 306) . . .	70,000		»	70,000
37 *sexies*	Sovvenzione alla Società « Puglia » per il servizio dell'Adriatico . . .	654,000	—	654,000	per memoria

Numero	Denominazione	Somme inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1910-911	Variazioni che si apportano col presente decreto	Previsione risultante per l'esercizio 1910-911
37 *septies*	Sovvenzione alla Società napoletana di navigazione per i servizi dei golfi di Napoli e Gaeta	100,000	— 100,000	per memoria
37 *octies*	Sovvenzione alla Società Siciliana per il servizio delle Eolie. - Sovvenzione alla Società « Francesco Lacava » per il servizio delle isole Alicudi, Filicudi e Vulcano	147,770	— 147,770	per memoria
37 *novies*	Compensi alla Società di navigazione generale italiana per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna di vino, olio, formaggio e bestiame (legge 29 giugno 1905, n. 298)	60,000	— 60,000	per memoria
37 *decies*	Compensi alla Società di navigazione generale italiana per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna	85,000	— 85,000	per memoria
37 *undecies*	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l' America centrale (leggi 29 giugno 1905, n. 301, e 30 maggio 1907, n. 272). .	550,000	»	550,000
37 *duodecies*	Sovvenzione alla Ditta « Successori di Sansone Forlì di Ravenna », per il servizio fra Ravenna e Fiume, Ravenna e Trieste (leggi 5 aprile 1908, n. 111, e 13 giugno 1910, n. 305) . . .	60,000	»	60,000
37 XIII	Sovvenzione alla Società anonima nazionale di servizi marittimi pei servizi della Sardegna, della Sicilia, della Tunisia, Tripolitania, Cirenaica, Egitto, Levante, Mar Rosso, Zanzibar, India e Cina (legge 13 giugno 1910, n. 306). .	»	+ 9,200,000	9,200,000
37 XIV	Rimborso delle spese di passaggio nel canale di Corinto (legge 22 aprile 1893, n. 195)	»	+ 80,000	80,000
37 XV	Sovvenzione alla Società di navigazione « Puglia » pei servizi dell'Adriatico e di alcune linee di concentramento (legge 13 giugno 1910, n. 306)	»	+ 1,250,000	1,250,000
37 XVI	Sovvenzione per i servizi dell'Arcipelago Toscano (legge 13 giugno 1910, n. 306)	»	+ 400,000	400,000
37 XVII	Sovvenzione alla Società Siciliana di navigazione per i servizi delle isole Eolie e di concentramento (legge 13 giugno 1910, n. 306)	»	+ 385,000	385,000
37 XVIII	Sovvenzione pel servizio delle isole Partenopee e Pontine (legge 13 giugno 1910, n. 306) . . .	»	+ 220,000	220,000
37 XIX	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Sicania » per i servizi delle Isole Egadi e Pelagie e di Ustica e Pantelleria (legge 13 giugno 1910, n. 306) . . .	»	+ 305,000	305,000
37 XX	Sovvenzione al Banco di Roma pel servizio fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto (legge 13 giugno 1910, n. 306) . . .	»	+ 195,000	195,000
37 XXI	Compenso straordinario al Banco di Roma per maggiori percorrenze eseguite sulla linea Tripoli-Misurata nell'esercizio 1909-910 (legge 13 giugno 1910, n. 306)	»	+ 20,000	20,000
37 XXII	Compenso alla Società anonima nazionale di servizi marittimi per la riduzione dei noli sulle esportazioni dalla Sardegna di vino, olio, formaggio e bestiame (legge 29 giugno 1905, n. 298)	»	+ 60,000	60,000
37 XXIII	Compensi alla Società anonima nazionale di servizi marittimi per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna	»	+ 85,000	85,000
37 XXIV	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l'America centrale (legge 13 giugno 1910, n. 306) . .	»	+ 500,000	500,000
37 XXV	Compenso alla Società anonima nazionale di servizi marittimi e ad altre aziende esercenti servizi marittimi, per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	»	+ 295,500	295,500
			+ 2,121,444	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della marina
LEONARDI-CATTOLICA.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 527 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 luglio 1884, n. 2471;

Visti i Regi decreti n. 4273 e 4274, rispettivamente in data 2 gennaio e 27 febbraio 1887 ed i successivi Regi decreti che li modificano;

Riconosciuta la necessità di riordinare, modificare e disciplinare in un unico regolamento tutte le varie disposizioni relative alle difese marittime, successivamente emanate:

Sentito il parere del Consiglio superiore della marina;

Sulla proposta del Nostro ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso « Ordinamento delle difese marittime » nonchè il corrispondente regolamento firmato, d'ordine Nostro, dal ministro della marina.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie all'ordinamento e regolamento suddetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Ordinamento e regolamento delle difese marittime

PARTE PRIMA

Ordinamento

Ordinamento delle difese marittime.

Art. 1.

(Piazze marittime dove sono stabiliti i comandi di difesa).

Nelle piazze forti marittime di Genova, Spezia, Maddalena, Gaeta, Messina, Taranto, Brindisi, Venezia, sono permanentemente istituiti dei comandi di difesa marittima.

Altri analoghi comandi potranno eventualmente essere stabiliti in tempo di guerra, in altre località che si debbono disporre difensivamente.

Art. 2.

(Dipendenza del comando della difesa).

Il comando della difesa marittima, per tutto ciò che riguarda la sistemazione e l'organizzazione difensiva della piazza, dipende dal comando di questa, sia esso esercitato da ufficiale del R. esercito o della R. marina. La sua dipendenza per l'esercizio d'ogni altra funzione è determinata dal regolamento per l'applicazione dell'ordinamento delle difese marittime.

Art. 3.

(Attribuzioni delle difese marittime).

Alla difesa marittima compete la predisposizione, l'organizzazione e l'approntamento di tutti i servizi di pertinenza della marina, che si riferiscono alla vigilanza, sicurezza e protezione dei sorgitori della piazza, dei loro accessi e delle loro adiacenze immediate nel raggio d'azione della piazza stessa.

In dipendenza di tali attribuzioni i servizi della difesa marittima possono riassumersi nei seguenti:

a) sbarramenti con armi subacquee (torpedini e ginnoti);

b) batterie lanciasiluri fisse galleggianti;

c) ostruzioni dei passi:

d) batterie di cannoni armate con personale della R. marina:

e) stazioni fotoelettriche;

f) stazioni di riconoscimento e visita di navi allo approdo, servizio di pilotaggio;

g) comunicazioni telegrafiche e telefoniche di carattere esclusivamente militare, per le opere dipendenti dalla difesa stessa;

h) difesa mobile (navi di uso locale, siluranti adibite al servizio costiero, pontoni, rimorchiatori, barche armate, ecc...);

i) vigilanza e protezione costiera nella zona compresa nel raggio d'azione della piazza:

k) vigilanza esterna dei depositi di combustibili, di munizioni, o di altro materiale da guerra: nonchè tutti i servizi accessori per la preparazione e manutenzione del materiale delle opere e dei servizi suddetti, cioè: galleggianti, depositi armi e munizioni, stazioni telemetriche, stazioni di accensione per sbarramenti ad osservazione, caserme officine, ecc...

Nelle piazze marittime fuori delle sedi dipartimentali, la responsabilità ed amministrazione dei depositi viveri, carbone, naftetine, materie grasse, ecc..., e il servizio di rifornimento, sono di pertinenza della difesa marittima.

Il comando della difesa marittima di Messina ha inoltre la direzione e sorveglianza della 5ª zona semaforica.

Art. 4.

(Corsi d'istruzione presso le difese).

Spetta inoltre alle difese all'uopo designate lo svolgimento dei corsi per formare i cannonieri costieri, i semaforisti, i telemetristi, i piloti nelle sedi dipartimentali, gli ufficiali di complemento ed i radiotelegrafisti,come pure le esercitazioni periodiche dei palombari e dei minatori della piazza marittima e la spedizione palombari per soccorsi sottomarini.

Art. 5.

(Navi e torpediniere aggregate alla difesa).

Alle difese marittime sono aggregate navi, torpediniere, pontoni armati ed altri galleggianti speciali per i servizi di guerra stabiliti dai rispettivi piani di difesa.

Quelle tra le navi e torpediniere che sono comprese nel quadro del R. naviglio, e che costituiscono le difese mobili hanno equipaggio a parte e sono considerate, per gli effetti amministrativi, nella posizione di disponibilità, armamento ridotto o di riserva. Gli altri galleggianti, navi e torpediniere radiate dal quadro del R. naviglio sono considerate come stazioni di difesa ed il personale per equipaggiarle, stabilito con tabelle speciali, è compreso tra quello assegnato alle difese marittime.

L'assegnazione alle diverse difese dei galleggianti in parola, è, *in* massima, fissata e stabilita dal Ministero della marina.

Le eventuali variazioni saranno apportate, a seconda delle necessità, dal Ministero stesso dietro proposte della Commissione di difesa.

Art. 6.

(Comandante della difesa).

Il comandante della difesa marittima di una piazza è nominato con R. decreto.

A lui incombono, oltre ai doveri di capo di corpo, quelli stabiliti dal regolamento per le piazze marittime e da quello per le fortezze in tempo di pace.

È membro della Commissione di difesa della piazza.

Art. 7.

(Personale destinato alla difesa).

L'organico del personale militare e tecnico destinato alla difesa verrà determinato dal Ministero della marina in apposite tabelle, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti.

Le successive varianti rese necessarie per le mutate condizioni della difesa saranno pure dal Ministero suddetto diramate con le stesse modalità.

Art. 8.

(Complemento di personale da inviarsi alle difese in caso di mobilitazione).

È pure fissato dal Ministero della marina il complemento di personale che dovrà essere tenuto pronto e fornito immediatamente alle difese marittime in caso di mobilitazione.

Art. 9.

(Relazioni amministrative del comandante della difesa).

Le relazioni amministrative del comandante della difesa marittima in una sede dipartimentale o della difesa marittima nella zona di giurisdizione di un dipartimento, con le autorità dipartimentali e con le Direzioni dei lavori saranno, sia per quanto riguarda il personale, sia per quanto riguarda il materiale, analoghe a quelle in vigore per gli uffici e stabilimenti a terra.

Le funzioni amministrative riguardanti il personale del C. R. E. saranno analoghe a quelle stabilite per i depositi del C. R. E.

Art. 10.

(Indennità e soprassoldi al personale).

1. Le indennità di carica ed i soprassoldi spettanti agli ufficiali destinati presso le difese, giusta il R. decreto 17 dicembre 1893, n. 574, sono i seguenti:

al comandante della difesa marittima è dovuta l'indennità di carica di L. 600 annue ed il soprassoldo giornaliero di L. 4;

agli altri ufficiali è dovuto il soprassoldo giornaliero di L. 4 se ufficiali superiori, di L. 2.65 se ufficiali inferiori, di L. 2 se ufficiali subalterni.

2. Al personale del C. R. E. spettano i soprassoldi giornalieri stabiliti dalla tabella compresa nel titolo 3° dell'ordinamento degli assegni del corpo stesso, approvato con R. decreto 9 giugno 1907, n. 359.

Art. 11.

(Spese d'ufficio).

Le spese d'ufficio per i comandi di difesa marittima sono fissate nella misura qui appresso indicata:

comando della difesa della piazza marittima di Spezia L. 1020;

comando della difesa della piazza marittima di Maddalena L. 696;

comando della difesa della piazza marittima di Brindisi L. 500;

comando della difesa della piazza marittima di Taranto L. 600;

comando della difesa della piazza marittima di Venezia L. 660;

comando della difesa della piazza marittima di Messina L. 780;

comando della difesa della piazza marittima di Gaeta L. 336;

comando della difesa della piazza marittima di Genova L. 150.

PARTE SECONDA

Regolamento

CAPITOLO I.

Del comando della difesa.

Art. 1.

(Del comandante della difesa marittima).

Al comando della difesa marittima è destinato un ufficiale superiore dello stato maggiore generale della R. marina di grado corrispondente all'importanza della piazza e alle funzioni che, nel complesso difensivo di essa, vi esercita la marina da guerra.

Egli assume il titolo di comandante della difesa marittima ed è nominato, a tale carica, con decreto Reale.

Nelle piazze marittime ove non ha sede permanente il comando della difesa marittima, l' ufficiale destinato ad assumere tale comando in tempo di guerra, è designato nei quadri di mobilitazione.

Art. 2.

(Dipendenza del comandante della difesa).

Nelle piazze marittime che sono sede di comando in capo di dipartimento, o di comando militare marittimo (Spezia, Venezia, Maddalena e Taranto), il comandante della difesa marittima dipende per ogni sua funzione dal rispettivo comandante in capo di dipartimento o comandante militare marittimo.

Il comandante della difesa marittima di Brindisi ha la identica dipendenza verso il comandante militare marittimo di Taranto.

Nelle altre piazze marittime (Genova, Gaeta, Messina) le quali sono comandate da ufficiali del R. esercito, il comandante della difesa marittima dipende direttamente dal comandante della piazza nell'esercizio di quelle funzioni che si riferiscono alla sistemazione ed all'organizzazione difensiva della piazza stessa, e dipende invece direttamente dal Ministero della marina nell'esercizio delle sue funzioni amministrative e di quelle che si riferiscono ai servizi della flotta.

Art. 3.

(Attribuzioni del comandante della difesa).

Il comandante della difesa marittima è capo di corpo ed ha perciò le attribuzioni e i doveri inerenti a tale qualità.

È membro della Commissione di difesa e nel 1° dipartimento è membro straordinario della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra. Oltre ai doveri generali derivantigli dall'essere capo di corpo, ha anche quelli stabiliti dal « regolamento delle fortezze in tempo di pace » e da quello per le piazze marittime.

Nei riguardi disciplinari e amministrativi ha funzioni e prerogative analoghe a quelle di comandante di nave di egual grado.

Valgono quindi le disposizioni contenute nel « regolamento per il servizio di bordo » relative al comandante di nave, in quanto esse sono applicabili allo speciale servizio delle difese.

Nelle piazze forti marittime fuori le sedi di dipartimento o di comando militare marittimo, nelle quali esistono magazzini viveri il comandante della difesa sovraintende al servizio delle sussistenze.

Art. 4.

(Compiti del comandante della difesa)

È direttamente responsabile del funzionamento di tutti i servizi della difesa marittima, e pertanto egli deve tener presente che l'approntamento dei mezzi, l'istruzione e la pratica del personale, hanno soprattutto lo scopo che l'azione della difesa, al momento del bisogno, possa svolgersi nel modo più pronto ed efficace.

A tale intento egli deve esercitare la massima sorveglianza perchè il materiale assegnato alla difesa marittima, di qualunque specie esso sia, ed a qualunque uso designato, sia mantenuto in per-

fetto stato di conservazione, pronto ad esser messo in opera, e deve esigere che il personale ne acquisti la maggior familiarità di maneggio e di impiego, insistendo nelle sistematiche istruzioni ed esercitazioni e controllandone i risultati.

Fa presente all'autorità da cui dipende, per mezzo di rapporti periodici o con rapporti speciali, a seconda della loro importanza ed urgenza, le deficienze riscontrate per mancanza di mezzi, nell'andamento e nell'organizzazione dei vari servizi, suggerisce i rimedi e richiede i provvedimenti perchè essi siano portati allo stato di efficienza corrispondente alle esigenze previste.

Sovraintende allo svolgimento dei corsi speciali che per disposizione ministeriale si svolgono presso la difesa marittima, ed al buon profitto delle scuole che, a similitudine di quanto è praticato sulle navi armate, debbono aver luogo sia alla sede della difesa sia ai posti distaccati.

Come membro della Commissione di difesa della piazza, egli porta nelle riunioni di essa il contributo delle esperienze e delle constatazioni fatte nel ramo speciale del servizio che gli compete, affinchè vengano proposti quei miglioramenti a viemeglio garantire la sicurezza e l'incolumità della piazza dalle prevedibili offese del nemico e a renderne più solida la organizzazione.

In conformità quindi degli ordinamenti stabiliti ed in base alle direttive del comandante della piazza, compila e tiene al corrente il fascicolo 6° del piano di difesa e provvede perchè i dispositivi in esso contenuti possano aver piena ed esatta esecuzione.

In caso di mobilitazione parziale o totale è suo compito che la difesa marittima assuma, nell'ordine e nei limiti di tempo preveduti, l'assetto di guerra.

Dispone perciò che il servizio interno della difesa in tempo di pace sia regolato in modo che in qualunque epoca dell'anno, e senza preavviso, possa conseguirsi il totale o parziale assetto di combattimento nel tempo consentito dai mezzi e dal personale messo a disposizione.

Art. 5.

(Rapporti).

Oltre ai rapporti prescritti, che periodicamente rimette al Ministero per mezzo del comando della piazza da cui dipende, riferisce ogni settimana, verbalmente o per iscritto, allo stesso comando, circa le condizioni di efficienza della difesa.

Quando lo crede necessario, invia rapporti speciali al comando suddetto sulle condizioni del servizio della difesa e sull'istruzione del personale.

Art. 6.

(Approvazione dei ruoli).

Sottomette all'approvazione del comandante della piazza:

a) i ruoli di servizio normale e le disposizioni che stabiliscono l'andamento delle esercitazioni ordinarie periodiche;

b) i ruoli di preparazione per la mobilitazione ed i ruoli di combattimento;

c) le proposte di modificazione da farsi nel materiale e nel personale in relazione al comma *b*).

Art. 7.

(Consegna del comando).

Riceve e dà la consegna del comando mediante processo verbale, nel quale sarà menzionato:

1° la situazione del personale: sua istruzione pratica, teorica e letteraria;

2° la situazione delle armi, munizioni, fondi, viveri, archivio;

3° l'efficienza e lo stato di conservazione del materiale da guerra; indicando se il quantitativo corrisponde alle esigenze della difesa ed alle prescrizioni;

4° se i ruoli del tempo di pace e di mobilitazione sono al corrente e se il personale conosce nell'un caso e nell'altro, i propri incarichi;

5° se le istruzioni particolareggiate riguardanti le operazioni di approntamento e quelle dell'esercizio delle singole opere e servizi del tempo di guerra, sono pronte e nel numero occorrente, e se gli ufficiali sono a conoscenza di esse per la parte che loro riguarda:

6° lo stato di conservazione dei fabbricati dipendenti dalla difesa, dei galleggianti e loro manutenzione;

7° le situazioni delle gestioni amministrative a lui affidate.

Il verbale sarà compilato in triplice copia dietro le indicazioni dei due comandanti, accettante e cedente, dal relatore per la parte tecnica, dall'ufficiale di commissariato capo ufficio per la parte amministrativa.

Quest'ultimo, unitamente ai due ufficiali superiori predetti, apporrà la firma al verbale.

Le consegne dell'archivio riservatissimo e ordinario saranno fatte colle norme in vigore.

CAPITOLO II.

Degli ufficiali.

Art. 8.

(Comandante in 2°).

L'ufficiale dello stato maggiore generale più elevato in grado o più anziano dopo il comandante destinato ad una difesa, ne è il comandante in 2°.

Egli viene nominato a tale carica dal Ministero.

Il comandante in 2° dipende direttamente dal comandante ed è disciplinarmente il superiore diretto degli ufficiali e del personale, graduati e comuni, destinato, sotto qualsiasi titolo, alla difesa.

Risponde al proprio comandante della disciplina ed istruzione del personale, della conservazione e manutenzione del materiale da guerra, di casermaggio, galleggianti, ecc., di dotazione ed affidato alla difesa.

Ispeziona di frequente le opere fortificate ed i posti presidiati.

Regola i vari servizi in conformità degli ordini e delle direttive impartitegli dal comandante, al quale riferisce intorno ai particolari di esecuzione cui sovraintende.

In generale sono applicabili a lui, per analogia, le norme che stabiliscono i doveri e le attribuzioni dell'ufficiale in 2° di R. nave, salvo, naturalmente, quanto ha esclusivamente attinenza al servizio di bordo.

Nella piazza di Messina è, inoltre, capo della 3ª zona semaforica.

Riceve e dà consegna del suo incarico mediante processo verbale; in esso deve essere indicato:

1° la situazione del personale: sua istruzione pratica, teorica e letteraria;

2° la situazione delle armi, munizioni, fondi, viveri;

3° l'efficienza e lo stato di conservazione del materiale da guerra;

4° se il personale conosce i propri incarichi indicati nei ruoli del tempo di pace e di quelli di mobilitazione;

5° le situazioni delle gestioni amministrative a lui affidate.

Detto verbale è compilato dall'ufficiale capo dell'ufficio amministrativo, il quale lo sottoscrive insieme ai due ufficiali superiori, che si danno la consegna.

Art. 9.

(Tenente di vascello relatore).

Uno dei tenenti di vascello destinati alla difesa, designato dal Ministero, ha la carica di relatore.

Dipende direttamente dal comandante, coadiuvandolo nella compilazione di studi di carattere generale ed in quelli tecnici ed organici speciali riguardanti la difesa

Ha attribuzioni analoghe a quelle conferite al segretario di comando di divisione navale.

Tiene al corrente, secondo le condizioni di fatto, i documenti relativi ai piani di difesa ed ai ruoli di guerra, le istruzioni partico-

lareggiate riguardanti le operazioni di approntamento e quelle relative al funzionamento delle singole opere ed al servizio del tempo di guerra, apportandovi le modificazioni approvate e tenendo conto di quelle proposte.

Compila e tiene al corrente un inventario dei piani, disegni, schizzi, istruzioni particolareggiate, ecc. che sono nell'archivio riservato, annotando il numero delle copie esistenti per ognuno di essi e a quali autorità furono consegnati esemplari di tali copie.

Non rilascia documenti riservati che verso ricevuta ed in seguito ad espressa autorizzazione del comandante.

Ha alla sua dipendenza diretta un disegnatore (civile o militare) e l'occorrente personale della categoria « Furieri ».

Ha in consegna il materiale scientifico di dotazione della difesa.

Art. 10.

(Altri tenenti di vascello destinati alla difesa).

Oltre al relatore sono destinati alle difese marittime altri tenenti di vascello, il cui numero è stabilito dalla rispettiva tabella di presidio, in relazione ai servizi la cui importanza corrisponde alla competenza di ufficiali di tal grado.

E poichè ogni piazza marittima ha carattere ed esigenze diverse, la distribuzione degli incarichi per i tenenti di vascello non può essere stabilita con criterio uniforme come è praticato a bordo delle RR. navi, ma deve razionalmente adattarsi alle condizioni locali in modo che ne siano meglio garantite la sorveglianza e la direzione del servizio.

In base alle predette esigenze il Ministero ha compilato le tabelle di ripartizione ai vari servizi in tempo di pace e in tempo di guerra del personale (ufficiali) assegnato alle difese.

Le modificazioni che si reputasse utile apportare a tale ripartizione, per cambiamenti sopravvenuti nell'ordinamento della difesa o per differenza di criteri organici, dovranno ricevere l'approvazione del comandante della piazza, e di ciò dovrà essere informato il Ministero (Ufficio del capo di stato maggiore).

Potrà convenire, ad esempio, in alcune piazze che tutti i servizi concentrati in un passo o in località lontane dalla sede, siano posti sotto la direzione di un unico tenente di vascello, per quanto riguarda il loro funzionamento, mentre in altre piazze invece potrà convenire che i servizi stessi siano distribuiti a seconda delle particolari attitudini degli ufficiali.

Devesi ad ogni modo tener presente che ogni tenente di vascello, anche non specializzato o qualunque sia la caratteristica conseguita, deve essere al caso di dirigere qualsiasi servizio che entri nelle attribuzioni di ufficiali dello stato maggiore generale del suo grado.

Art. 11.

(Dipendenza ed attribuzioni dei tenenti di vascello).

I tenenti di vascello dipendono, nell'esercizio delle proprie funzioni, direttamente dal comandante in 2° della difesa, al quale riferiscono circa l'andamento del servizio di cui sono incaricati e dal quale ricevono ordini e disposizioni.

Sono affidati alla loro cura la disciplina, la istruzione elementare e professionale del personale che da loro dipende, la manutenzione e conservazione delle armi, del munizionamento, dei galleggianti, dei locali e dei materiali in generale assegnati alle opere, posti o stazioni a cui sono destinati.

Dirigono personalmente le esercitazioni di tiro ridotto ed a piena carica, la posa e la verifica degli sbarramenti e delle ostruzioni, i lanci di siluro, le esercitazioni delle fotoelettriche e dei minatori, le immersioni dei palombari; rispondono della buona conservazione delle armi in genere, dei cavi armati e delle altre condutture elettriche; della buona conservazione e funzionamento dei telemetri, dei congiuntori di rilevamenti, degli apparecchi telegrafici e telefonici.

Curano la compilazione dei documenti periodici richiesti dalle vigenti disposizioni e verificano che siano tenuti al corrente i fogli matricolari delle armi e degli impianti, i libretti di tiro dei cannonieri e quelli di immersione dei palombari.

Art. 12.

(Tenente di vascello in comando del gruppo torpediniere in disponibilità).

Nelle piazze marittime alle quali sono assegnate torpediniere di 3ª classe che ne costituiscono la difesa mobile, queste sono riunite in gruppo, sotto il comando di un tenente di vascello e alla dipendenza del comandante della difesa marittima per quanto si riferisce al loro impiego.

Il tenente di vascello comandante del gruppo ha le stesse attribuzioni e gli stessi compiti di un capo squadriglia, ne esercita i doveri e le iniziative contemplate nel regolamento per le siluranti.

Le torpediniere della difesa hanno amministrazione autonoma.

Art. 13.

(Ufficiali del C. R. E.).

I tenenti di vascello, escluso il relatore, hanno in massima, sotto ordini, uno o più ufficiali del C. R. E. i quali li coadiuvano nel disimpegno delle loro mansioni.

Gli ufficiali del C. R. E. destinati alla sede, fanno, presso di questa, il servizio d'ispezione.

Ad uno di essi può essere assegnato l'incarico di ufficiale al dettaglio della difesa.

Art. 14.

(Ufficiale macchinista).

È incaricato di vigilare alla buona conservazione delle macchine delle barche a vapore, delle calderine, macchinari e materiale da incendio della difesa.

Ha cura della pulizia dei locali ove sono sistemati macchine e congegni a lui affidati.

Riceve dal comandante in 2° gli opportuni ordini per le visite da compiersi a quei macchinari per i quali può essar chiesta la sua opera per riparazioni o per verificarne la manutenzione ed il funzionamento.

Cura l'istruzione tecnica e pratica del personale macchinista e fuochista della sede.

Art. 15.

(Ufficiale medico).

È capo del servizio sanitario della difesa, sia alla sede che alle opere distaccate e se è capitano può avere alla sua dipendenza ufficiali subalterni dello stesso corpo.

Da lui dipende il personale infermiere assegnato alla difesa.

È tenuto a prestar la sua opera anche al personale civile eventualmente residente alla sede della difesa ed ai posti distaccati.

Art. 16.

(Ufficiale di commissariato).

L'ufficiale di commissariato più elevato in grado fra quelli assegnati alla difesa è capo del servizio amministrativo della difesa stessa. Ha tutti gli incarichi stabiliti dai regolamenti in vigore inerenti a tale carica.

Nelle piazze marittime fuori delle sedi dipartimentali o di comandi militari marittimi, nelle quali esistono magazzini viveri per il rifornimento delle navi e dei distaccamenti del C. R. E. a terra, ha inoltre le attribuzioni di capo della sezione sussistenze, specificate dall'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 25 febbraio 1906.

Ha sott'ordini, se capitano, uno o più tenenti commissari che lo coadiuvano nel disimpegno dei suoi servizi quali ufficiali pagatori ed economi della difesa.

CAPITOLO III.

Ruoli ed istruzioni.

Art. 17.

(Tabelle e ruoli di destinazione).

Ogni difesa possiede la tabella di ripartizione ai vari servizi in tempo di pace e in tempo di guerra del personale ad essa assegnato, compilata dal Ministero.

Le modificazioni che si reputasse utile di apportare a detta ripartizione per cambiamenti sopravvenuti nell'ordinamento della difesa o nei criteri organici della medesima, dovranno ricevere l'approvazione del comandante della piazza e di esso dovrà essere informato il Ministero (Ufficio del capo di stato maggiore).

In relazione a tale tabella, il comando della difesa deve compilare i seguenti ruoli:

a) ruolo di servizio normale, il quale fissa la distribuzione e gli incarichi del personale per le ordinarie pratiche del tempo di pace;

b) ruolo di mobilitazione, il quale designa la distribuzione e gli incarichi del personale di cui la difesa dispone all'atto della mobilitazione e successivamente durante il periodo nel quale essa si compie, per mettere prontamente e ordinatamente le varie opere in completo assetto difensivo; esso perciò comprende: 1° un elenco del personale di cui la difesa dispone in caso di allarme improvviso o all'ordine di mobilitazione, con la destinazione e l'incarico assegnati ad ogni individuo in tali circostanze; 2° un elenco simile del personale che deve pervenire alla difesa in seguito all'ordine di mobilitazione per completare le tabelle di guerra, con analoga designazione del modo come tale personale deve essere impiegato;

c) Ruolo di guerra, il quale stabilisce la distribuzione e gli incarichi del personale, quando la difesa sia in assetto di guerra.

Art. 18.

(Norme per la compilazione dei ruoli).

I ruoli suddetti debbono essere compilati in modo da ottenere la massima rapidità di esecuzione con la massima economia del personale.

Nel ruolo del servizio normale sono, possibilmente, assegnati alle opere di difesa ed alla custodia e manutenzione dei vari materiali guerreschi, gli stessi graduati e comuni che vi sono destinati o ne hanno l'esercizio in tempo di guerra.

Art. 19.

(Esercizi ed istruzioni).

Gli esercizi da eseguirsi da tutto il personale della difesa, si dividono in ordinari, periodici e straordinari.

Le esercitazioni ordinarie sono eseguite nei giorni e nelle ore prescritte dall'orario, partitamente, dal personale alla sede e da quello distaccato alle batterie e stabilimenti militari marittimi, seguendo le prescrizioni regolamentari. Fanno parte delle esercitazioni ordinarie le istruzioni di piazza d'armi, la scuola di contegno, a nomenclatura delle armi, gli esercizi colle armi portatili, mitragliere, armi subacquee, la scuola di piazza, di distanza, quelle di voga, vela, ecc.

Le esercitazioni periodiche sono stabilite dall'orario e dalle disposioni emanate dal Comando della difesa. Esse sono: tiri al bersaglio con le artiglierie ed armi portatili: esercitazioni coi palombari ed il parco minatori: affondamento di torpedini: lanci dei siluri: esercitazioni di scoperta con le fotoelettriche: esercitazioni di piazza d'armi, riunendo tutto il personale disponibile alla sede, stazioni, distaccamenti: ed esercizio di puntamento e tiro notturno con mire luminose.

Le esercitazioni straordinarie consistono nella posa parziale o totale di uno sbarramento od ostruzione, nelle operazioni effettive per la messa in difesa delle batterie e stazioni dipendenti dalla difesa marittima o di parte di essa, in lavori di mina. Queste esercitazioni devono essere ordinate od autorizzate dal comando della piazza.

Apposite istruzioni militari e circolari emanate dal Ministero stabiliscono tassativamente il numero e la specie delle esercitazioni periodiche e straordinarie da eseguirsi presso la difesa marittima.

Art. 20.

(Corsi d'istruzione presso le difese).

Per ordine del Ministero, che ne decreta volta per volta le norme ed il genere, si svolgeranno presso le difese marittime speciali corsi d'istruzione.

Le scuole debbono funzionare sia alla sede della difesa sia nei posti distaccati colle stesse norme che regolano tale istituzione a bordo delle RR. navi.

CAPITOLO IV.

Norme varie.

Art. 21.

(Norme per il servizio interno delle difese).

Ogni comando di difesa, deve compilare in applicazione e a complemento del presente regolamento un fascicolo di prescrizioni contenente le norme per il servizio interno della difesa.

Detto regolamento avrà carattere riservato e dovrà essere approvato e promulgato dal comando della piazza, dal quale dipende la difesa.

Art. 22.

(Restituzione del saluto alla piazza).

Nelle sedi di comando di dipartimento marittimo o di comando militare marittimo, a Gaeta ed a Brindisi, una batteria appositamente designata dalla difesa marittima, ha l'obbligo della restituzione del saluto alla piazza.

Art. 23.

(Contabilità del materiale).

La contabilità del materiale appartenente alla difesa è regolata con le norme vigenti per gli altri uffici e stabilimenti a terra.

Presso ciascuna difesa appositi sott'ufficiali assumono il titolo di « capo carico » ed hanno in consegna tanto una parte delle dotazioni, quanto i materiali di consumo della difesa stessa.

Il sott'ufficiale incaricato del materiale di casermaggio assume la denominazione di « casermiere ».

Per i soprassoldi e per il cumulo di essi si osserverà il disposto dell'« Ordinamento degli assegni del C. R. E. » relativo ai consegnatari di materiali.

Art. 24.

(Materiale, manutenzione, riparazione e acquisti).

Le minute riparazioni sono per regola eseguite dal personale addetto, e quando occorra, con il concorso delle direzioni dei lavori o delle industrie private locali.

Apposite tabelle approvate dal Ministero, stabiliscono la quantità dei consumi accordati per sei mesi ad ogni opera di difesa; ugualmente è stabilita la quantità di combustibile per il riscaldamento e per l'illuminazione.

I comandi delle difese che sono fuori della sede di un dipartimento marittimo o di comando militare marittimo, si rivolgono per lavori o per rifornimento di materiali ai dipartimenti nella cui giurisdizione essi sono compresi.

Ogni anno il Ministero, a seconda delle richieste, precisera la somma che ogni difesa avrà per spese di minuto mantenimento degli edifizi, ed una somma per acquisti e riparazioni delle dotazioni di casermaggio, di pertinenza dei corpi di guardia.

Agli acquisti ed alle riparazioni degli oggetti suddetti provvede direttamente il comando della difesa stessa.

Roma, lì 28 aprile 1910.

D'ordine di Sua Maestà:

Il ministro

LEONARDI-CATTOLICA.

Il numero 532 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista l'istanza 13 maggio 1907, con la quale l'Amministrazione provinciale di Caserta chiese che fossero iscritte fra le nazionali diverse strade provinciali, fra le quali quella delle Puglie, dal confine della provincia di Napoli, per Brusciano e Marigliano, a Ponte Ciccione;

Ritenuto che la strada delle Puglie, in virtù di Regio decreto 23 marzo 1884, n. 2197, pel tratto attraversante l'Appennino è già classificata fra le nazionali col n. 54 a partire dal Ponte Bovino sul torrente Cervaro, in provincia di Foggia, al Ponte Ciccione in provincia di Caserta, e che quindi l'istanza soprarichiamata tende ad ottenere che la strada stessa sia dichiarata nazionale pel successivo suo percorso fino a Napoli;

Considerato che non può essere applicato, come sostiene l'Amministrazione provinciale di Caserta, al suindicato tratto della strada in parola, la disposizione dell'art. 58 della legge 15 luglio 1906, n. 383 relativa ai provvedimenti per le Provincie meridionali, poichè il Consiglio superiore dei lavori pubblici non ebbe mai a dare alcun parere sui caratteri di nazionalità del tratto stesso, e tanto meno a riconoscerne tali caratteri;

Che la domandata nazionalizzazione può ammettersi solo sino alla stazione di Marigliano, che trovasi sulla linea principale, e ciò in relazione alla massima adottata dello sbocco ad una prossima stazione ferroviaria, poichè, anche ammesso che il tratto Marigliano-Napoli sia il materiale proseguimento, verso quella città, della nazionale n. 54, il tratto stesso ha carattere ben diverso e distinto dal susseguente verso Avellino, il quale soltanto è da ritenersi nazionale a' sensi del comma *c*) dell'art. 10 della legge 20 marzo 1865, dovendo virtualmente ammettersi che la strada del valico appenninico cominci a Marigliano, mentre mai potrebbe dirsi che il tronco appenninico abbia principio a Napoli;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Vista la legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale accoglimento dell'istanza 13 maggio 1907 dell'Amministrazione provinciale di Caserta, è dichiarato nazionale, a decorrere dal 1° luglio 1910, il tratto di strada provinciale da Ponte Ciccione alla stazione di Marigliano, in prolungamento della strada nazionale n. 54 delle Puglie, i limiti della quale sono quindi determinati dal Ponte Bovino alla stazione ferroviaria di Marigliano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 533 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 luglio 1906, n. 318, con cui vennero istituiti alcuni posti di vice questori nell'organico dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza;

Veduti i RR. decreti 25 agosto 1863, n. 1146, e 23 maggio 1897, n. 428, per le indennità agli impiegati dello Stato in missione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I vice questori di pubblica sicurezza che si recano in missione riceveranno pei viaggi sulle ferrovie il rimborso della spesa di un posto di 1ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 534 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Nostro Consolato in Tripoli di Barberia è desti-

nato un vice console di prima categoria con l'annuo assegno locale di lire seimila, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 535 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, col quale venne approvato e reso esecutivo dal 1° novembre 1906 il regolamento organico per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto 3 febbraio 1910, n. 65;

Riconosciuta l'opportunità e l'urgenza di sospendere fino al 31 dicembre 1910 l'applicazione del provvedimento contenuto nel 4° comma dell'art. 113 di detto regolamento contro quei ricevitori che non si trovino in grado di provvedere entro il 30 giugno 1910 al complemento di cauzione dovuto per l'aumento di retribuzione superiore alle L. 300, ottenuto in seguito all'ultima liquidazione triennale;

Visto il R. decreto 9 luglio 1908, n. 484, che, in relazione all'art. 262 del regolamento vigente, fissa al 1° luglio 1910 la riduzione delle retribuzioni nel limite di L. 15,000;

Ritenuto la convenienza di protrarre al 31 dicembre 1910 il termine predetto;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le poste e per i telegrafi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'art. 113 del regolamento approvato con R. decreto 14 ottobre 1906 e del R. decreto 3 febbraio 1910, n. 65, il termine concesso ai ricevitori postali-telegrafici per completare la cauzione, in dipendenza dell'aumento di retribuzione, superiore alle L. 300, conseguito per effetto dell'ultima liquidazione 19..-911, è prorogato al 31 dicembre 1910.

Art. 2.

I ricevitori, che al 30 giugno 1910 hanno una retribuzione superiore al limite di L. 15,000 fissato dall'art. 262 del regolamento organico, approvato con R. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, la conservano fino al 31 dicembre 1910.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 537 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto organico del R. educatorio femminile « Maria Adelaide » in Palermo, approvato con R. decreto 2 giugno 1895, n. 395;

Riconosciuta la convenienza di modificare il disposto dell'art. 28 del detto statuto, aumentando di L. 100 tutte le rette delle convittrici di quell'Istituto per ristabilirne la giusta proporzione con l'attuale costo della vita;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abrogato l'art. 28 del vigente statuto organico 2 giugno 1895 del R. educatorio femminile « Maria Adelaide » in Palermo, e ad esso è sostituito lo articolo seguente:

« La retta delle alunne del primo anno è di L. 1300, compreso il corredo di primo ingresso e tuttociò che occorre in servizio delle alunne medesime meno la spesa necessaria per i lavori donneschi speciali. Qualora il corredo di primo ingresso si voglia provvedere dalle famiglie, la retta, tutto compreso, è di L. 1000. Negli anni successivi la retta, come sopra, è di L. 1200.

I pagamenti debbono essere fatti a rate trimestrali anticipate a cominciare dal 1° ottobre.

Se una alunna entra a trimestre cominciato, paga l'intera retta di tre mesi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 23 giugno 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Accettura (Potenza).*

SIRE!

Fin dallo scorso anno un commissario prefettizio inviato nel comune di Accettura, accertò rilevanti debiti di cessati tesorieri; le proposte da lui formulate rispetto a ciascuna partita furono in massima accolte dal Consiglio, ma, di fatto, nessuna azione energica fu spiegata, ed alle esortazioni ed ai richiami dell'autorità superiore furono opposte risposte dilatorie.

Fu anche nominata una Commissione, con l'incarico di completare talune indagini in proposito, ma non giunse ad alcun pratico risultato.

L'assoluta inazione dell'Amministrazione fu confermata da una nuova recente inchiesta, che accertò altre gravi irregolarità.

Del tutto abbandonati i demani che, convenientemente tutelati, potrebbero essere fonte di benessere per gli abitanti; non impedite le usurpazioni di suolo, talvolta di intere strade.

Il cimitero, del pari, in completo abbandono, col muro di cinta basso e, per qualche tratto, diruto. Il fondo destinato all'esecuzione di un progetto di sistemazione già approvato dal genio civile, viene impiegato per bisogni ordinari dell'Amministrazione.

Le vie interne disselciate e mal tenute avrebbero bisogno di restauri indilazionabili.

Si aggiunga, a tutto ciò, una grave negligenza nelle riscossioni, specialmente delle rendite patrimoniali costituite da canoni e da censi.

L'Amministrazione attuale non è in grado di rimuovere le deficienze rilevate, come principalmente dimostrano l'inefficacia delle diffide per il recupero dei crediti degli ex-contabili e le controdeduzioni vaghe e insufficienti fornite dopo la constatazione degli addebiti rilevati coll'ultima inchiesta.

Un rimedio straordinario, quindi, s'impone, come ha pur ritenuto, il Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 corrente. Mi onoro, pertanto, sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Accettura, in provincia di Potenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Angelo Fagiani è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 26 giugno 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Corleone (Palermo).*

SIRE!

Nessuno dei tre partiti rappresentati nel Consiglio comunale di Corleone (ridotto, per vacanze straordinarie, a ventidue sui trenta consiglieri assegnati) dispone della maggioranza, ed essendo grave e insanabile il dissidio fra essi, rimane paralizzato l'andamento dell'Amministrazione, tanto che, in sei sedute, o per mancanza di numero legale o per il rinvio, espressamente deliberato, degli oggetti posti all'ordine del giorno, non fu neanche possibile approvare il bilancio nella parte riflettente le spese facoltative.

Di recente, poi, il sindaco e la Giunta si dimisero e la provvisoria gestione dell'azienda dovette affidarsi a un commissario prefettizio.

Fallito ogni tentativo di accordo, nè intendendo i consiglieri di dimettersi in numero sufficiente per far luogo alle elezioni generali, altro rimedio non resta che lo scioglimento di quel Consiglio comunale, come anche ritenne il Consiglio di Stato con parere del 24 corrente.

In tal senso provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Corleone, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Giovanni Urbani de Gheltof è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re,** *in udienza del 26 giugno 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto (Bologna).*

SIRE!

Dimessosi il sindaco e la Giunta nonchè 15 dei 30 consiglieri assegnati, il Consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto non solo

non ha potuto ricostituire l'Amministrazione ma, sebbene più volte convocato, non riescì a prendere alcun'altra deliberazione.

Un commissario prefettizio fu perciò incaricato della provvisoria gestione del Comune; ma il modo violento con cui è scoppiata la crisi e le discussioni che ne seguirono hanno prodotto nella popolazione una così viva agitazione che non ha dato luogo finora a disordini soltanto per le energiche misure di pubblica sicurezza.

Oltremodo pericolosa per l'ordine pubblico sarebbe, in siffatte condizioni, la convocazione degli elettori per la surrogazione dei consiglieri dimissionari, o perciò un'eccezionale provvedimento si impone perchè, sedati i dissidi, sia reso possibile, dopo un periodo di raccoglimento, la nomina di una rappresentanza omogenea e vitale.

Mi onoro, pertanto, in conformità al parere espresso nell'adunanza 24 corrente del Consiglio di Stato, di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Egisto Recchi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 26 giugno 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Anastasia (Napoli).*

SIRE!

Dopo la ricostituzione del Consiglio comunale, avvenuta nel giugno 1909, l'Amministrazione comunale di Sant'Anastasia ha oltremodo trascurati gli interessi dell'azienda. Anzichè provvedere alla gravissima situazione finanziaria, si è lasciato dichiarare inammissibile, per tardività, l'appello prodotto dal Comune contro la sentenza del tribunale in un giudizio civile contro la Società anonima vesuviana per impianti elettrici; si è trascurata la riscossione dei canoni arretrati di abbonamento degli utenti dell'acqua del Serino, e si accordò una riduzione del canone di affitto al concessionario della selva comunale, padre di un assessore, benchè tale riduzione non fosse stata approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Deplorevole è, inoltre, l'incuria dell'Amministrazione nei riguardi dei pubblici servizi.

Una viva agitazione, assai pericolosa per l'ordine pubblico, si è manifestata nel Comune in seguito all'esito del cennato giudizio; e perciò è indispensabile, come ha pur ritenuto nell'adunanza del 24 corrente il Consiglio di Stato, lo scioglimento di quel Consiglio comunale. Potrà così il commissario straordinario riparare anche al dissesto, specialmente finanziario, dell'azienda, nessun affidamento potendo farsi sugli attuali amministratori, dimostratisi finora restii ad ogni eccitamento delle autorità. A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio de ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Santa Anastasiaa, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Luigi Brandi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 7 luglio 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rimini (Forlì).*

SIRE!

I comizi testè convocati per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rimini, in seguito alle dimissioni di oltre due terzi dei consiglieri, riuscirono pressochè deserti, giacchè solo nelle sezioni del contado vi parteciparono poco più di settanta su oltre quattromila elettori iscritti.

Fatta, tuttavia, la proclamazione di coloro che ottennero maggiori voti, fu dal commissario prefettizio, incaricato della provvisoria gestione dell'azienda, indetta un'adunanza del nuovo Consiglio, ma nessuno vi intervenne, e già trenta consiglieri sui quaranta assegnati, presentarono le dimissioni.

Non è, quindi, possibile ripetere a breve scadenza l'esperimento, dimostratosi inefficace, delle elezioni generali, e si appalesa, invece, necessaria una gestione straordinaria, durante la quale possa il corpo elettorale accordarsi sulla scelta di una omogenea e duratura rappresentanza.

In conformità, pertanto, al parere 1° corrente del Consiglio di Stato, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rimini, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. dott. Alberto Luigi Cian è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 17

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la comparsa della peste bubbonica ad Odessa (Russia);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

Le provenienze da Odessa sono sottoposte alle disposizioni contro la peste bubbonica contenute nell'ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 2 agosto 1910.

Pel ministro
SANTOLIQUIDO.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto 13 gennaio 1910, n. 20, costituente un Consorzio tra i comuni di Brescia e Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, per l'impianto e la gestione di un Banco di prova per le armi portatili da fuoco, con sede in Brescia e laboratori in Brescia e in Gardone Val Trompia;

Visto che con l'art. 12 di detto R. decreto viene deferita al Ministero d'agricoltura, industria e commercio l'approvazione del regolamento per la elezione di due delegati dei fabbricanti d'armi della provincia di Brescia nel Consiglio d'amministrazione del Banco e per l'assunzione del personale del Banco stesso coi relativi stipendi;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per la elezione di due delegati dei fabbricanti d'armi portatili da fuoco della provincia di Brescia nel Consiglio d'amministrazione del Banco di prova per le armi portatili da fuoco con sede in Brescia e laboratori in Brescia e in Gardone Val Trompia e per la assunzione del personale del Banco stesso con i relativi stipendi, giusta l'art. 12 del R. decreto 13 gennaio 1910, n. 20.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, 9 luglio 1910.

Il ministro
RAINERI.

REGOLAMENTO per la elezione dei delegati dei fabbricanti d'armi portatili da fuoco della provincia di Brescia, nel Consiglio d'amministrazione del Banco di prova e per la assunzione del personale con i relativi stipendi.

Art. 1.

Sono elettori dei due componenti il Consiglio d'amministrazione del Banco di prova in Brescia da scegliersi fra i fabbricanti d'armi della provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 13 gennaio 1910, n. 20, gli inscritti sugli elenchi elettorali della Camera di commercio di Brescia, che esercitano l'industria delle armi portatili da fuoco.

Art. 2.

Sono eleggibili a far parte del Consiglio d'amministrazione suindicato, gli elettori inscritti negli elenchi elettorali di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La Camera di commercio di Brescia, non più tardi del 15 dicembre di ogni anno compila gli elenchi degli elettori e comunica gli elenchi medesimi ai comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia, per la pubblicazione, invitando chiunque abbia reclami da fare a presentarli entro l'ultimo dicembre.

Il Consiglio della Camera di commercio decide inappellabilmente su tali reclami.

Art. 4.

La Camera di commercio di Brescia determina la domenica del mese di giugno, nella quale debbono aver luogo le elezioni, dandone notizia agli elettori almeno quindici giorni prima.

Art. 5.

Le elezioni hanno luogo in una sala della Camera di commercio di Brescia. Le operazioni elettorali si compiono con le norme del capo III, titolo II del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269, in quanto non sia altrimenti disposto nel presente regolamento.

Art. 6.

Dell'esito delle elezioni ne è data immediatamente comunicazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio e ai comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia.

Art. 7.

La tabella organica del personale del Banco indicata all'art. 11 del R. decreto 13 gennaio 1910, n. 20, è la seguente:

Direttore con l'annuo stipendio di	L.	2500
Capo tecnico	»	» 1800
Operaio verificatore	»	» 1500
Operaio aiutante	»	» 1200
Segretario	»	» 1300

Art. 8.

La nomina del personale del Banco di prova è fatta dal Consiglio di amministrazione, in seguito a pubblico concorso.

Art. 9.

Per l'ammissione al concorso occorre:

1° aver compiuto gli anni 21;

2° aver sempre tenuto buona condotta;

3° aver soddisfatto agli obblighi di leva;

4° possedere i requisiti di studio e di pratica necessari per coprire il posto cui si aspira.

Art. 10.

La nomina del personale è fatta per un anno in via di esperimento. La durata della riconferma è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Il personale cessa dalle sue funzioni:

per volontaria dimissione;

per destituzione;

per soppressione del Banco prova.

Art. 12.

Le attribuzioni e i doveri del personale verranno disciplinati con regolamenti da emanarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Finché non saranno compilati gli elenchi degli elettori giusta l'art. 64 della legge 20 marzo 1910, n. 121 sul riordinamento delle Camere di commercio, gli elenchi degli elettori di cui all'art. 3 del presente regolamento, saranno compilati in base alle liste elettorali approvate dalla Camera di commercio di Brescia per l'anno 1909.

Art. 14.

Entro due mesi dalla data dell'approvazione del presente regolamento, saranno compilati gli elenchi degli elettori dei due delegati di armi portatili da fuoco della provincia di Brescia nel Consiglio di Amministrazione del Banco prova. Entro un mese dal giorno in cui tali elenchi saranno resi definitivi, avranno luogo le elezioni.

Art. 15.

A parziale deroga dell'art. 7 del presente regolamento, la nomina del personale per la prima volta potrà essere fatta senza concorso. In tal caso gli stipendi del personale verranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, in misura non superiore a quella indicata nella tabella organica contenuta nel detto art. 7.

Visto: d'ordine del ministro
di agricoltura, industria e commercio:
Per l'ispettore generale dell'industria e del commercio
BELLOC.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 31 luglio u. s., in Santona e Barigazzo, provincia di Modena, sono stati attivati al servizio pubblico due uffici fono-telegrafici di 3ª classe, con orario limitato di giorno, e il giorno 1° corrente in Levanzo, provincia di Trapani, è stato attivato un ufficio telegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 3 agosto 1910.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Applicati delle Amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

In esecuzione della legge 8 maggio 1910, n. 226, i già ufficiali d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti, vengono ripartiti come segue nelle classi di applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, con l'indicazione dello stipendio loro assegnato dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e dal 1° luglio 1911:

Ufficiali d'ordine di 1ª classe nominati applicati di 1ª classe delle Amministrazioni militari dipendenti, con lo stipendio annuo di lire 2300 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e con quello di L. 2700 dal 1° luglio 1911:

Novaro Gerolamo — Barchi Achille — Santoro Giovanni — Scolari Giovanni — Colò Luigi — Rossi Raffaele — Bessone Enrico — Calderino Felice — Marucco Cesare — Inzerillo Domenico — Platone Carlo — Piffaretti Gaetano — Colombo Giovanni — Grano Francesco — Pasi Enrico — Marchisone Giovanni — Benaglia Leopoldo — Piccioli Giovanni — Falcone Giuseppe — Boffuzzi Ferdinando — Riccardi Francesco — Amanti Orazio — Tacconelli Giuseppe — Costa-Raschieri Edoardo — Di Marzo Michele — Manoelli Adolfo — Ramo Serafino — Colli Tommaso — Malacrida Gerolamo — Rossini Benigno — Luera Nicola — Barcellini Bartolomeo — Calamati Marcello Torquato — Randazzo Pietro — Serio Domenico — Berrino Giuseppe — Valletta Luigi — Aragno Giacomo — Perotti Pasquale — Sarti Enrico — Petino Matteo — Lacava Filippo — Tacconi Angelo — Mignier Salvatore — Del Dottore Pietro — Muraro Giacomo — Senatori Ettore — Balistreri Carmelo — Leonardi Domenico — Rubertelli Leopoldo — Marinetto Giovanni — Baldacci Raffaele — De Fanti Saverio — De Domenico Letterio.

Vecchi Luigi — De Iuliis Giuseppe — Azzolini Camillo — Belotti Francesco — Comanducci Davide — Gallori Adolfo — Corio Pietro — Sdrin conte Pericle — Socci Emilio — Caronna Francesco — Stefanoni Gaetano — Locicero Errico — Ganadu Pietro — Tarducci Achille — Spisani Luigi — Gariazzo Giovanni — Barbara Antonio — Pasqualini Orazio — Albertis Antonio — Valenti Amedeo — Rendina Vincenzo — Moretti Carlo — Ricci Matteo — Chimenti Angelo — Colla Eugenio — Sammartino Salvatore — Pierucci Achille — Micillo Raffaele — Ascione Domenico — Bertone Giovanni — Pieroni Amadeo — Usai Giovanni — Angelilli Gio. Battista — Colturi Gio. Battista — Saia Giuseppe — Falasca Federico — Ferente Antonio — Cinelli Gregorio — Lee Antonio — Rezza Antonio — Gervino Calisto — Degli Antoni Luigi — Papetti Carlo — Bionda Pasquale — Trombelli Aristodemo — Caruson Ernesto — Vandero Pietro — Baccetti Giovanni — Baccetti Giulio — Fabbri Giulio — Giallombardo Giuseppe — Folchi Edoardo — Teperino Ernesto — Zagnoli Filippo — Febbraro Giovanni — Veneziani Sante — Mauro Antonino — Manzo Vincenzo.

Molinari Antonio — Pozzi Enrico — Taliento Mentore — Lonati Settimo — Tosi Abbondio — Sforzini Roberto — Zucchetta Giuseppe — Ghezzi Angelo — Ciociola Donato — Cometto Bartolomeo — Tizi Gaetano — Biondi Biondo — Ritella Giuseppe — Corradini Domenico — Bastianetto Antonio — Geremia Giacomo — Anglani Francesco — Del Riccio Alfredo — Fresia Angelo — Gischero Pietro — Burzio Annibale — Astorri Enrico — Barali Giuseppe — Darù Pietro — Romano Francesco — Furore Francesco — Cardiota Sante — Garola Alfonso — Mazzola Antonio — de Lillis Crisanto — Vettone Carlo — Muzzi Luigi — Moroni Alessio — Maini Trifillo — Battinelli Vincenzo — Paolizzi Vincenzo — Taraglio Carlo — Schepis Antonino — Verrati Gio-

vanni Battista — Zanolli Napoleone — D'Auria Luigi — De Simone Francesco — Paris Manzi Alessandro — Carretta Maurizio — Gibboni Vincenzo — Benelli Gioacchino — Addeo Michele — Androsio Vincenzo — Del Tufo Carlo — Frailich Achille — Morgani Raffaele — Maestrelli Annibale — Polidori Goffredo — Ricci Stefano — Cavalleri Giuseppe — Zocchi Enrico — Santoni Angelo — Perugini Raffaello — Poli Francesco — Patrizi Francesco — Sarto Francesco — Toci Leopoldo — Tamburini Gavino — Savoja Pietro — Parducci Luigi — Papile Gaetano Fiorentini Fiorentino — Pasquali Luigi — Canalis Giovanni — Saglioni Cesare — Suglia Giovanni — Codebò Francesco — Gastaldi Pietro — Panebianco Saverio — Repetti Angelo — Lanfranco Giovanni — Hotz Ernesto — Scaltriti Romeo — Malagoli Angelo — Castelfranchi Sabbatino — Ajelli-Proietti Tito.

Ufficiali d'ordine di 2ª classe nominati applicati di 1ª classe delle Amministrazioni militari dipendenti, con lo stipendio annuo di L. 2280 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e con quello di L. 2700 dal 1° luglio 1911:

Zerga Carlo — Tango Alfonso — D'Anna Michele — Coppini Pietro — Rei Giacomo — Manzo Vincenzo — Nori Remigio — Siccardi Camillo — Coco Achille — Avella Francescopaolo — Cerrato Ferdinando — Rovida Pio — Montanari Gio. Battista — Amato Filippo — Casa Mario — Muti Rodolfo — Alessandrelli Silvio — Roncagli Gustavo — Carfagna Erminio — Zaccone Augusto — Inghingalo Antonio — Antonelli Giacomo — Urso Raffaele — Corona Giuseppe — Tripodi Giuseppe — Pirotti Augusto — Fares Norberto — Pinto Domenico — Silvestrini Enrico — Boccaleri Giuseppe — Zoli Vittorio — Vespasiani Virgilio — Felici Romolo — Bonfatti Giuseppe — Pisa Eugenio — Guiduzzi Primo — Morbilli Francesco — Costa Giuseppe — Turba Angelo Apollinare — Cancellieri Celestino — Lodovici Enrico — Cantelli Luigi — Blandano Vincenzo — Renza Eduardo — Ricciardi Giovanni — Misuraca Domenico — Tentori Arturo — Tarantino Vincenzo — Vettori Iacopo — Cervone Errico — Russo Gennaro — Bargero Felice — Abbate Salvatore — Munari Giuseppe — Moretto Cesare — De Carlo Vito — Pasian Luigi — Trajola Gaetano — Torrice Crescenzo — Lauro Vincenzo — D'Ausilio Giuseppe — Calderoni Antonio — Miccoli Archildo — Lambiase Vincenzo — Bertotti Luigi — Accorsi Vittorio — Solari Annibale — Mazzi Ettore — Raineri Ferdinando Giuseppe — Di Martino Errico — Silvi Francesco — Redaelli Giacomo — Marziano Giuseppe — Iovolella Alessio — Ricci Antonio — Cervi Gilio — Boassi Enrico — Califano Ludovico — Pennella Raffaele — Rivetto Giovanni.

Manzo Giovanni — Schiavone Antonio — Fabris Alessandro — Ragusa Mariano — Cortese Luigi — Boni Domenico — Cutini Vincenzo — Tebaldi Tebaldo — Vincitorio Angelo — Guarino Carlo — Botteghi Francesco — Melotti Giuseppe — Benevenia Marcellino — Borza Antonio — Greco Domenico — Giovannozzi Giovanni — Muratori Giuseppe — Baroni Giuseppe — Bonavolontà Giuseppe — Pilan Arnaldo — Cosoleto Domenico — Fava Domenico — Zocchi Gaetano — Angelini Giovanni — Giugni Ulisse — Tombaresi Francesco — Pala Giuseppe — Bassi Alberto — Attardi Angelo — Battaglini Nicolò — Iovane Enrico Salvatore Nicola — Boldria Pietro — Messina Vincenzo — Naldi Vittorio — Sciacca Gaetano — Villa Andrea — Carro Salvatore — Di Rosa Carmelo — Funaro Gabriele — Russo Vincenzo — Pisani Gaetano — Pergoli Guido — Carli Moretti Giacinto — Canevazzi Aurelio — Degli Esposti Alianti Domenico — Anfossi Gio. Battista — Radogna Eustachio — Bernardo Benegno — Casavola Giovanni — Pavone Filippo — Savio Giuseppe — Gobbi Francesco — Baldasserini Carlo — Oberti Pietro — Rossi Enrico — Moretti Alfredo — Terdellini Ercole — Trisolini Alessandro — De Franceschini Carlo — Ferrari Francesco — Capuano Saverio — Giove Odoardo — De Grossi Luigi — Pagani Gaetano — Pagliani Odoardo — Panzeri Rodolfo — Lani Domenico — Agricoli Tullio — De Caro Vincenzo — Grande Tommaso — Forlone Pasquale — Maresca Carlo — Maggi Augusto — Gotta Giacomo — Lacarra Michele — Bartolini Giuseppe — Fusco Crescenzo — Cadel Domenico — Perron Vincenzo — Savona Matteo — Pascarella Nicola — Sargiacomo Luigi — Viola Domenico — Buonagurelli Giovanni — Lasagna Giovanni — Giannotti Gaetano — Aymasso Giacinto — Cerbino Francesco — Pastore Michele — Mancini Edoardo — Marchesini Giuseppe — Poloni Enrico — Bertoldi Vittorio — Agnano Achille — Abisso Luigi — Righini Pietro — Ray Pietro — Terna Francesco — Citro Emilio — Cecconi Vittorio — Bertolini Giuseppe — Maratti Gaetano — Mosconi Lorenzo.

Ufficiali d'ordine di 2ª classe nominati applicati di 2ª classe delle amministrazioni militari dipendenti, con lo stipendio annuo di lire 2280 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e con quello di L. 2400 dal 1° luglio 1911:

Fati Enrico — Salvetat Ezio — Albi Giuseppe — Conte Ferdinando — Majore Albino — Pentini Silvio — Stancampiano Raimondo — Nani Alfredo — Rosati Nicola — Tufariello Leonardo — Ferraresi Umberto — Briganti Giuseppe — Sacchetti Giuseppe — Meoli Arcangelo — Pattacini Luigi — Guarnieri Paolo — Di Gennaro Raffaele — Morabito Carmelo — Di Fiore Alberto — Pagnozzi Giovanni — Vertecchi Francesco — Martinazzi Andrea — Danna Giuseppe — Crocellà Rosario — Rebustello Vittorio — Caputo Eugenio — Spilotri Nicola — Meloni Raffaele — Mancini Olindo — Rossi Giovanni — Fontana Giampietro — Trudi Eugenio — Lallo Francesco — Sartore Eduardo — Grea Domenico — Giubbani Giuseppe — Mariani Ottorino — Mangano Ferdinando — Acanfora Luciano — Dalla Chiesa Augusto — Zacconi Gaetano — Ammirati Pietro — Chiarle Angelo — Magrassi Gentile — Conti Carlo — De Maria Nicola — Crescentini Oreste — Maragliano Giovanni — Amede Alessandro — Moroni Pietro — Leone Vincenzo — De Magistris Egino — Pugioni Giovanni Antonio — Doglio Alessandro — Rolando Ernesto — Cavallini Giuseppe — Vallini Luigi — Sommariva Enrico — Amalfitani Carmelo — Baldi Attilio — Balsamo Cesare — Cassio Emilio — La Monica Francesco — Vaccaro Raffaele — Padronaggio Guglielmo — Tosi Felice — Sergio Salvatore — Montanari Amilcare — Romano Carmine — Marchisio Giuseppe — Ranza Albino — Morigi Rinaldo — Marchisone Vincenzo — Guerra Floriano — Naupaur Enrico — Bozzetti Pietro — Savio Lorenzo — De Biasi Pasquale — Agneto Ernesto — Fasolo Serafino — Monaco Giuseppe — Ursano Fabrizio — Loreto Giovanni — Zambini Enrico — Minervini Andrea — De Rossi Filippo — Cutinelli Pietro — Carati Achille — Piceni Giovanni — Benedetti Ignazio — Viviani Ugo — Carraro Guglielmo — Fabbricatore Raffaele — Mazzei Francesco — De Gennaro Vincenzo — Stefanini Carlo — Tagliasacchi Luigi — Cardillo Domenico — Tavolieri Raffaele — Renzi Emilio.

Sartori Domenico — Donati Tancredi — Vincenzini Domenico — Vanderlingh Giuseppe — Quercia Luigi — Cermelli Paolo — Straziuso Raffaele — Brancia Leopoldo — Punzo Antonino — Pezziga Ferruccio — Casa Adolfo — Petruolo Gennaro — Trigona Pietro — Nuara Vincenzo — Putti Alfredo — Fosi Foresto — Fusco Biagio — D'Eramo Mariano — Bambury Giorgio — Scalas Giovanni Battista — Marietti Giovanni — Protto Giovanni — Buonagurelli Vincenzo — Mazza Achille — Apicella Nicola — Chisari Alfio — Castaldi Enrico — Gabbi Callimaco — Bracaloni Giovanni — Tozzi Silvio — Brenna Giovanni — Zuccarino Giovanni — Iodi Cesare — Zanutto Giuseppe — Crupi Domenico — Pirolli Filippo — Balsamo Francesco — Tremante Salvatore — Aprea Vincenzo — Parodi Giuseppe — Rodella Francesco — Bellati Lapo — Magnifico Vito — Paderni Giovanni — Menozzi Ettore — Maida Gerlando — Marino Michele — Benzoni Giuseppe — Gardi Giuseppe — Prigione Edoardo — Bruno Gioacchino — Ciocci Lodovico — Delrio Salvatore — Ascari Giuseppe.

Zolli Giovanni — Cordini Giuseppe — Izzo Beniamino — Lattanzi Arrigo — Vivi Odoardo — Santoro Donato — Signorino Giovanni — Gazzone Luigi — Calda Giulio — Pianese Francesco — Iocco Oreste — Ferronato Giovanni — Zambra Ferdinando — Semino Alberto — Vincenzi Valerio — Palena Casimiro — Lampani Pietro — Vezzosi Giuseppe — Cadoni Antonio — Porciatti Amedeo — Morosi Cesare — Castellina Ettore — Tirelli Gino — Castangia Giuseppe — Di Gasparro Giovanni — Mussolin Basilio — Granieri Francesco — Schirò Biagio — Murgia Efisio — Fei Giuseppe — Fanoi Roberto — Celangeli Annibale — Blengini Domenico — Coja Gaetano — Cantone Luigi — Cosimato Vincenzo — Sommella Pasquale — Zecchino Aurelio — Napoletano Massimino — Ferratini Enrico — Zornitta Angelo — Vezzosi Astorre — Altavista Enrico — Bussoletti Angelo — De Cristofaro Giuseppe — Giunchi Giuseppe — Genoese Carlo — Giorgetti Valentino — Beani Amerigo — Farro Raffaele — Cattoi Carlo — Belgrado Marcello — Ruffinengo Giacomo — Fortino Matteo.

Fiorio Trono Pietro — Valore Gaetano — Scofferi Alberto — Schiaffino Giuseppe — Dotti Contardo — Ranzini Oscare — Minuti Gregorio — Buschi Corrado — Bertolini Achille — Malinconico Alberto — Raccanelli Cesare — Spallino Vincenzo — Ragugini Antonio — Pisano Polidoro — Santini Amedeo — Trapani Silvio — Zagami Andrea — Atti Luigi — Anastasi Vavvessi Ignazio — Manfredo Luigi — Saba Salvatore — Masciolino Eugenio — Radi Luigi — Chiabotto Francesco — Cortese Giovanni — Castellani Eutensio — Taddei Ercole — Cronasser Carlo — Gualtieri Francesco — Chiurco Umberto — Tiglio Alfio — De Niederhäusern Tommaso — Canevazzi Eugenio — Mocchi Francesco — Pellegrini Elpidio — Petrignani Domingo — De Ritis Angelo — Gotta Domenico — Di Benedetto Salvatore — Iovane Carlo — Sabatini Giovanni — Bonoldi Carlo — Fiorillo Achille — Cappuccio Carlo — Vairo Felice — Ghiatello Luigi — Mascia Eustachio — Demicheli Giovanni — Bonaventura Umberto — Rossi Francesco — Cibien Enrico — Zaccarolli Celeste — Rossi Luigi — Casanova Paolo — Garetti Giacomo — Angiulli Nicola — Zantonelli Alfonso — Mariani Giuseppe — Barbati Pasquale — Cornia Giuseppe — Gerli Torquato — Polizzi Antonio — De Vivo Salvadore — Petruccelli Pasquale — Giacone Antonio — Tucci Ferdinando — Murroni Gaetano — Colussi Enrico — Palma Costantino — De Angelis Filippo — Nanni Luigi — Dini Eugenio — Tortella Giovanni — De Angelis Clemente — Garetti Francesco — Lucci Enrico — Miatton Enrico — Zoccatelli Giuseppe — Iacovone Stefano — Ricci Placido — Manzi Ranieri — Castigliego Luigi — Lodi Giovanni — Bagnoni Augusto — Pozzi Edoardo — Patella Francesco — Bassi Angelo — Perazzoli Giuseppe — Ponzi Ugo — Vitale Silvestro — Stefanutti Carlo — Spaziani Nicola — Giamosa Prudenzio.

Ufficiali d'ordine di 2ª classe nominati applicati di 2ª classe delle Amministrazioni militari dipendenti, con lo stipendio annuo di lire 2100 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e con quello di L. 2400 dal 1° luglio 1911:

Pasqualini Giuseppe — Maganzini Ercole — Crisanti Alfiero — Toso Libero — Giordano Vincenzo — Balassi Rinaldo — Trovarelli Alfredo — Cultrera Filippo — Sacchero Umberto — Pressenda Luigi — Di Pietra Sebastiano — Ghibellini Bonifacio.

Spalazzi Carlo — D'Alessandris Ulisse — Micciarelli Antonio — Fullin Enrico — Mollaioli Antonio — Moretti Germano — Paratella Luigi — Zagarella Salvatore — Mogaldi Francesco — Pinto Natale — Drisaldi Nazzaro — Beghin Antonio — Ruggiero Settimio — Tapperi Goffredo — Cedrangolo Giuseppe — Garigliano Giuseppe — Fanzeco Antonio — Demarin Giuseppe — Loddo Battistino — Mancino Antonio — De Santis Alessandro — Galli Michele — Di Giovanni Alberto — Garavello Erminegildo — Cappuccio Pietro — Fiore Gaetano — Graziafesta Orlando — Fiorio Giuseppe — Ludovici [illegible] — Morelli Ricciero — Bruno Gabriele — Catti Costantino — Dinaio Giovanni — Marra Giuseppe — Pancaro Alfonso — De Vita Giovanni — Colavelli Ubaldino — Villani Giuseppe — Petrilli Teodorico — Sesso Luigi — Dosi Umberto — Mattioli Arturo — Raviola Giovanni — Ferri Sante — Segantini Gio. Battista — Del Matto Rinaldo — Segreto Colavelli Giovanni — Della Gatta Gaetano — Vandi Ruggiero — Ferraresi Antonio — Vaudano Gio. Battista — Savorani Valerio — Madia Eugenio — Tadiello Raffaele — Papino Gesuele — Teramo Edoardo — Cirincione Castrenze — Damiani Pietro — Zini Eugenio — Dietrich Alberto — Gatti Gio. Battista — Morroi Antonio — Cao Vitale — Mellini Saturno.

Ufficiali d'ordine di 2ª classe nominati applicati di 3ª classe delle Amministrazioni militari dipendenti, con lo stipendio annuo di L. 2100 dal 1° gennaio 1910:

Cerchiari Giuseppe — Rapunsoli Serafino — Foracchia Celso — Saulini Gaetano — Lombardo Giovanni — Coscarella Giuseppe — Manzardo Gio. Battista — Aru Pietro — Alessandrini Emilio — Germani Vincenzo — Salvatori Francesco — Pesce Giuseppe — Catta Francesco — Fantasia Giuseppe — Neri Carlo — Speranza Francesco — Bagnati Gabriele — Belviso Ferdinando — Mazzoleni Carlo — Tesconi Odoardo — Cova Giuliano — Zabberoni Torello — Berzacola Vittorio — Guidotti Carlo — Pagani Carlo — Mingoja Salvatore — Ferri Amilcare — Rammenne Domenico — Nicoletti Mauro — Nardi Adolfo — Fabbri Ettore — Principe Federico — Bellotti Gaudenzio — Ferri Curzio — Giono Barber Carlo — Falconi Francesco — Carcassi Rodolfo — Zannotti Eduardo — Arata Arturo — Mallia Antonino — Mazzone Vito — Galassi Elviro — Fadda Cesare — Ogliotti Gio. Battista.

Grevi Paolo — Pellicani Lorenzo — Croari Augusto — D'Arrigo Letterio — Mennillo Eduardo — Grassa Bartolomeo — Montigiani Primo — Pagni Egidio — Barbonaglia Michele — Patria Costantino — Bovo Giovanni — Conenna Adolfo — Cappellini Natale — Vernaglione Saverio — De Matteis Pietro — Calandrino Salvatore — Iermini Gualtiero — Parisi Francesco — Arrigoni Giuseppe — Vellucci Secondino — Guaragna Samuele — Avignone Raffaele — Bauso Antonio — Malacrida Ercole — Grisaffi Antonino — Balloni Marzio — Di Renzo Pier Luigi — Fadda Amedeo — Parisi Vincenzo — Mencarelli Odoardo — Berardi Giuseppe — Mattecocci Concezio — Durigon Enrico — Gaviglia Temistocle — Loro Eliseo — Arcella Vincenzo — Longo Alfredo — Lallone Leonardantonio — Rendina Riccardo — Sircana Pietro — De Francesco Giovanni — Bressan Carlo — Sicignano Vincenzo — Margheggiano Antonio — Petruzzi Emidio — Faris Nicola — Abbati Luigi — D'Amato Giacomo — Alicicco Carlo — Ricci Attilio — De Nunzio Carlo — Pasquarelli Silvio — Pavia Carlo — Iasson Luigi — Stangoni Pancrazio.

Ufficiali d'ordine di 3ª classe nominati applicati di 3ª classe delle amministrazioni militari dipendenti, con lo stipendio annuo di L. 1800 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e con quello di L. 2100 dal 1° luglio 1911:

Fiorio Carlo — Chiardola Giuseppe — Cafaratti Cesare — Faccin Antonio — Grifone Luigi — Condemi Domenico — Fedeli Giuseppe — Treves Moise — Faroni Gaetano — Pacchioni Antonio — Filippini Lodovico — Comini Antonio — Mancino Nicola — Bonfiglio Ernesto — Cane Eugenio Vittorio — Mezzino Carlo — Arcceo Giacomo — Capolongo cav. Arturo — Treves Giacobbe — De Felice Ferdinando — Speranza Giovanni — Malano Giacomo — Cioffi Vincenzo — Sorrani Ruggero — Tesio Carlo — De Nardellis Raffaele — Pezzoli Giacomo — Lanci Francesco — Pirone Beniamino — Celletti Gennaro — Alderi Luigi — Molinaro Giovanni — Bravi Pietro — Cassano Guido — Tarolla Natale — Lazzari Domenico — Fabiani Giuseppe — Borzini Michele — Di Nardo Manfredi — Tebaldini Angelo — Giuli Luigi — Ciampoli Gaetano.

Perini Giuseppe — Arbinolo Morizio — Pelloggio Alessandro — Cordero Michele — Marinucci Giuseppe — Fiorini Lorenzo — Ciances Salvatore — Miceli Paolo — Siracusano Francesco — Fattori Vittorio — Bozzi Ulisse — Palermo Antonio — Gamberini Edilberto — Lodovichetti Cleomene — Piroli Catullo — Palenga Luigi — Colle Beniamino — Gamberini Raffaele — Secchi Federico — Ferranti Pietro — Grandi Abbondio — Buccafusca Francesco — Della Volpe Vincenzo — Anzelotti Luigi — Minotta Francesco — Fochesato Antonio — De Felice Achille — Parodi Umberto — Rossi Giuseppe — Cardone Raffaele — Bernardi Arnolfo — Zito Nicola — Balsamo Giuseppe — Aldrighi Enrico — Bürgstein Benvenuto — Mazzei Carlo — Sciandrino Antonio — Palazzini Quirino — Poldi-Allai Alceste — Mottironi Giacinto — Montarsolo Tommaso — Napodano Andrea — Speranza Giuseppe — Malvezzi Ettore — Marchi Luigi — Colina Giuseppe — Cornelio Felice — Capriolio Antonio — Sardi Pietro — Nevadini Desiderio — Ricci Mario — Pacchioni Ilario — Lisarelli Ciro — Gidoni Ulderico — Speranza Carlo — Fenucci Emanuele — Massari Severo — Del Bono Francesco.

Rolando Agostino — Lombardi Ermenegildo — Toraldo Autonio — Mattiello Giovanni — Bruna Andrea — Caselgrandi Vittorio — Cattaneo Pietro — Coda Amedeo — Ravazzola Andrea — De Pascale Mario — Pirro Oraziantonio — Miccolupi Francesco — De Stefani Giuseppe — Mazzoni Agostino — Vetromile Enrico — Galeazzi Pericle — Donati Enrico — Filippini Filippino — Pieri Luigi — Testaverde Giuseppe — Zanetti Arturo — Lanzoni Michele — Zoni Benedetto — Scioscia Giovanni — Rocco Gabriele — Vigna Natalino — Giovene Lucio — Orefice Erasmo — Cevario Domenico — Rinaldi Ester — Amitrano Luigi — Dell'Era Tommaso — Cardillo Angelo — Asinelli Antonio — — Marx Giuseppe — Munari Giulio — Buzzoni Giuseppe — Merlone Emilio — Dipino Ramiro — Nasti Michele — Grazioli Giulio — Paluzzi Angelo — Piotti Achille — Mariani Alberto — Garbini Agostino — Capirone Luigi — Auricchio Nicola — Imparato Gaetano — Monaco Francesco — Brindicci Giovanni — Scarpa Pasquale — Iorio Francesco — Mosca Stefano — Fabbri Giuseppe — Bucca Alfredo — Tian Carlo — Chiodi Carlo — Ajello Giuseppe.

Bugatti Vitaliano — Lenzi Vittorio — Forneris Giovanni — Avallone Ludovico — Beria Augusto — Mislei Enrico — Ler Felice — Taffarel Ciro — Riccardi Antonio — Corradi Cipriano — Curti Cleto — Balma Alessandro — Valente Giacomo — Morando Antonio — Coletti Luigi — Gastaldi Sebastiano — Fino Giuseppe — Opipero Carlo — Simonotti Cesare — Castori Romolo — Basile Ciro — Caliseo Gaspare — De Fazio Giovanni — Casali Oreste — Casoni Vittorio — Bertolini Oddone — Morino Paolo — Penna Aristodemo — Aulicino Gabriele — Gerace Girolamo — Magnani Renato — Rava Giovanni — Filipponi Aurelio — De Domenico Sebastiano — Recalchi Girolamo — De Sanctis Gaetano — Firrao Giulio — Mastrocinque Luigi — Angeli Giuseppe — Borea Pietro — De Rosa Luigi — Conegliano Sabbato — Zoccali Giuseppe — Oberholtzer Attilio — Almerighi Augusto — Ronco Carlo — Piazzi Natale — Maggioni Torquato — Palatini Gustavo — Foberti Salvatore — Mascolo Raffaele — Giuliano Domenico — Bicchieri Nunzio — Poggiali Alfredo — Vandelli Primo — Cipparrone Francesco — Manfro Ercole — Giorgis Giovanni.

Natta Pietro — Marini Raffaele — Michelangeli Rinaldo — De Simone Errico — Villanis Vittorio — Bruno Alfredo — Lovera Restituto — Scotti Egisto — Giambruno Francesco — Marcelli Camillo — Scalcino Emanuele — D'Avanzo Francesco — Gabrielli Alfredo — Galloni Pio — Gaioni Berti Alessandro — Cigalino Giuseppe — Giannoni Ettore — Meneghello Antonio — D'Argenio Vincenzo — Borghi Roberto — Filippone Bernardo — Apicella Salvatore — Mondini Vittorio — Alfano Francesco — Bertuzzi Ernesto — Panizza Biagio — Mungola Giovanni — Leofreddi Angelo — Bandecchi Nicolò — Biava Salvatore — Fattibene Vincenzo — Alberico Luigi — Brugnara Carlo — Mezzacasa Giovanni — Lusi Giuseppe — Tomassini Decio — Cervati Francesco — Fantasia Erasmo — Carati Carlo — Alessio Pietro — Robotti Giovanni — Pappacena Vincenzo — Gallo Antonio — Rossi Enrico — Vielmi Cleante — Balzano Leopoldo — Maccheroni Pilade — Morino Ferdinando — D'Emilia Nicola — Criconio Eugenio — Cavanna Pietro — Bruno Francesco — Albery Nicola — Perra Luigi — Santoni Anastasio — Salmieri Oscar — Cicerchia Arturo — Breschi Pietro.

Barsali Alcide — De Castris Alfredo — Calcagni Guido — Pitti Maurizio.

Ufficiali d'ordine di 3ª classe nominati applicati di 4ª classe delle Amministrazioni militari dipendenti, con lo stipendio annuo di lire 1800 dal 1° gennaio 1910:

Orlandi Luigi — Biroli Achille — Belledonne Domenico — Ciani Alfredo — Noviello Michelangelo — Delfino Antonino — Cerbino Tommasino — Bono Gaetano — Michele Mario — Paparoni Giuseppe — Mazzotta Paolo — Mariotti Giuseppe — Torra Giovanni — Andreotti Arturo — Mercuriali Raffaele — Faivano Carlo — Billi Achille — Macchi Bernardo — Bagni Ernesto — Sacchetti Nicola — Galassi Augusto — Episcopo Eduardo — Quintavalla Emilio — Bizzarri Giuseppe — Melardi Giovanni — Allegretti Basilio — Mazzoni Elvino — Pesce Giuseppe — Fenocchio Giuseppe — Roberto Pietro — D' Intino Filomeno — Fabbrocini Filippo — Viarengo Carlo — Pentimalli Antonio — Furci Domenicantonio — Panetta Salvatore — Beccarini Carlo — De Astis Rocco — Fabbrini Arturo — Elisena Bernardo — Guadagno Antonio — Minola Luigi — Alfano Antonio — Guido Ernesto — Pisani Giovanni — Mazzotti Giuseppe — Sanna Pietro — Duca Eugenio — Magni Rodolfo — Bernabei Leopoldo — Ursino Catello — Mambretti Erminio — Caglieri Gaetano — Castelli Silvio — Mingolla Antonio — Marchiandi Luigi — Di Leo Pasquale — Cabiati Domenico — Brindisi Gaetano — Scalambretti Alfredo — Purificato Angelo — Baroni Vincenzo — Contestabile Scipione — Veglia Fortunato — Giagnoni Italo — Barone Gaetano — Falcinelli Angelo — Passeggia Raffaele — Bazzano Ottorino — Sportolletti Nicola — Sordello Ottavio — Dellernia Nicola — Motti Giacomo — Giulietti Nicola — Frosini Serafino — Melgradi Ippolito — Balocco Carlo — Coscia Maggiorino — Maladorno Giacomo — Barberis Bartolomeo — Polzi Carlo — Pompilio Bartolomeo — Poli Romolo — Fragola Giuseppe — Carletti Daniele — Malerba Carlo — Volpi Pietro — Menolascina Oronzo — Vaccari Enea — Impelluso Giuseppe — Ramirez Attilio — Pontieri Antonio — Palladini Umberto — Belleudi Carlo — Pesce Giovanni — Sanna Salvatore — Masotto Enrico — Miele Alfredo — Rota Francesco — Panicucci Raffaele.

Vicario Pellegrino — Passero Ferdinando — Trippodo Pietro — Peruzzi Francesco — Pozzi Probo — Mortara Calimerio — Bellandi Amato — Carloni Riccardo — Palotta Michele — Villani Luigi — Boccardo Giuseppe — Zini Ettore — Califano Luigi — Arruzzoli Carlo — Faenzi Gaetano — d'Onofrio Serafino — Muscarello Orazio — Balbis Giuseppe — Gargotta Francesco — Damian Enrico — Cuccurullo Gabriele — Curci Angelo Vincenzo — Ambrosani Pasquale — d'Atri Giuseppe — Celiberti Marco — Scotti Ildegardo — Rivabene Ettore — Senese Salvatore — Pini Umberto — Jorio Livio — Zambruno Celeste — Muso Eustachio — Desantis Ernesto — Zilocchi Augusto — Vidili Efisio — Bodoyra Domenico — Masi Nunzio — Buschi Ettore — Paurici Giuseppe — Mazzini Felice — Salvini Francesco — Papa Enrico — Da Ros Antonio — Bruni Luigi — Foti Virginio — Doglioli Agostino — Levini Cesare — Bellinazzo Filiberto — Bosi Carlo — Borsetti Roberto — Pouget Carlo — Masone Leonardo — d'Alessandro Martinangelo — Gaggiotti Antonio — Mazzini Ugo — Pardi Ferrante.

Agamben Armando — Morricone Ernesto — Comboni Luigi — De Scipio Camillo — Magnani Giovanni — Carrus Pietro — Veccia Bartolomeo — Chiodi Giuseppe — La Gamba Diomiro — Diazzi Carlo — Droglietti Aldo — Alessandri Felice — Ballarini Umberto — Teramo Alfredo — Riina Michele — Medea Cesare — Vittiglio Ernesto — Attanasio Orazio — Lenti Giuseppe — Borge Giuseppe — Di Martini Camillo — Villoni Domenico — Tanzella Giuseppe — Montecchi Amos — Delfini Alfonso — Cinti Alfredo — Jucci Omero — Neri Dante — Valpiani Domenico — Barbano Felice — Forina Michele — Gambino Giuseppe — Terzi Emilio — Cacia Letterio — Malpieri Pio — Lingua Sebastiano — Cardi Pasqualino — Cartotto Umberto — Marchio Giammaria — Garofalo Giuseppe — Bonato Giuseppe — Marini Giacomo — Liverani Giuseppe — Rivola Domenico — Passariello Gaetano — Viale Amalio — Enriotti Paolo — Pellei-Egisti Glotto — Postiglione Eugenio — D'Amico Antonino — Seghetti Benedetto — Sechi Sebastiano — Strata Adoardo — Basso Giuseppe — Amoni Ciro — Muzzi Stefano.

Pautrier Giacinto — Resta Gerardo — Casaretti Giuseppe — Celentano Gennaro — Lanza Giovanni — Pesci Romolo — Elisei marchese patrizio folignate patrizio orvietano Giovanni — Maravita Eduardo — Perifano Alberto — Fatteschi Celestino — Maggio Orazio — Bettiolo Lorenzo — Frezzotti Nicola — Cantarella Adriano — Luppi Pio — Fontana Beniamino — D'Ambrosio Giacinto — Ferrandina Antonio — Piazza Giuseppe — Saltarelli Flaminio — Spagnesi Luigi — Magrini Augusto — Baldi Giuseppe — Portera Liborio — Federico Epifanio — Papa Giulio — D'Ambrosio Gioacchino — Mottola Nicola — Lattuca Luigi — Giura Giuseppe — Morici Alfredo — Danna Giovanni — Albizzi Guido — Martini Federico — Orlandi Giuseppe — Memma Alfredo — Cucca Giovanni — Della Corte Gustavo — Doria D'Avvocati Domenico — Vinci Filippo — Aresta Michelangelo — Polidori Umberto — Banzola Ernesto — Mazzini Angelo — Brandolini Pietro — Caracciolo Giuseppe — Delfino Giuseppe — Fantozzi Giuseppe — Milano Cesare — Di Paolo Filippo — Maggi Guglielmo — Giganti Domenico — Di Teodoro Domenico — Cesa Modestino — Schemmari Salvatore.

Restano Emilio — Pierucci Alfredo — Del Vecchio Domenico — Garesio Antonio — Guglieri Antonio — Canova Luigi — Perla Francesco — Manna Raffaele — Abbate Alfio — Valenti Giuseppe — Longo Gaetano — Torre Ernesto — Ardesi Enrico — David Antonino — Russo Arturo — Governatori Goffredo — Rapinese Alessandro — Di Santo Ernesto — Pallesi Amedeo — Valenti Ferruccio — Spera Mariano — Cattalani Luigi — Pepere Ernesto — Torta Giuseppe — Ioppi Francesco — Ventura Vittore — Viero Giuseppe — Cioccio Raffaele — Tedoldi Alessandro — Logrand Vincenzo — Davino Camillo — Ardizzone Salvatore — Torti Antenore — Carofoli Alesio — De Giorgis Ferdinando — Rinaldi Pio — Levi Alberto — Spinelli Giuseppe — Avagnina Alfonso — Fiore Pasquale — Grange Achille — Barbieri Luigi — Panini Mario — Cesio Angelo — Provera Giovanni — Racchetti Clemente — Camerlenghi Attilio — Cardoni Alfredo — Bachetti Giovanni — Robertazzi Alfonso — Strulli Rodrigo — Sommacampagna Gino — Minardi Ireneo — Spagna Alfonzo — Bosio Giovanni — Galletti Ferruccio.

La Ferlita Gioacchino — Roversi Adone — Dosio Edoardo — Cardini Ettore — Mazza Antonio — Delicato Vincenzo — Cardellino Carlo — Cappabianca Ferdinando — Ravagli Pietro — Introna Nicolò — Marconi Enrico — Cerlesi Primo — Durante Giuseppe — Santi Pietro — Melicchia Ettore — Casorzo Carlo — Garau Pietro — Ferro Giovanni — Astorri Alberto — Minelli Arturo — Donatelli Decio — Alessandrini Alfredo — Fagioli Enrico — Bucciarelli Umberto — De Nuccio Pietro — Patergnani Arturo — Lo Vetere Calogero — Masia Pietro — Grisolia Ercole — Aletto Domenico — Fantuzzi Giacomo — Scrivanti Secondo — Vecchi Ernesto — Salvatori Luigi — Viarengo Pietro — Vincenzi Eugenio — Miroballo Vincenzo — Faraudo Biagio — Nori Pietro — Bertoldi Angelo — Omaggio Antonio — Brunetti Luciano — Viviani Adriano — Giordana Luigi — Miglietti Annibale — Faedda Giovanni — Davino Nicola — Clivio Ubertino — Battaglino Felice — Nardallo Federico — Lintas Pietro — Sticca Romolo — Fatarella Guido.

Firmi Giustino — Dallegro Giovanni — Scuri Ercole — Lodovighetti Luigi — Pittoni Giovanni Battista — Pieri Alfredo — Pennacino Giorgio — Bellino Arcangelo — De Notaris Francesco — Talamoni Gaudenzio — Dente Eduardo — Galeota Ernesto — Canepa Lorenzo — Serpetti Anchise — Grazioli Dante — Mannino Giuseppe — Tabbi Filippo — Palmieri Luigi — Pattarino Romolo — Traversa Felice — Sebastiani Giuseppe — Zedda Francesco — Negri Renato — Bruini Lorenzo — Darbesio Carlo — Bosio Rinaldo — Agnini Odoardo — Scarpetti Paolo — Gulì Vincenzo — Marchisio Alessandro — Mari Ulisse — Pagge Giovanni — Zuffi Aldo — Zambonini Mario — Marchesini Eugenio — Poggi Ettore — Salaroli Enrico — Drago Salvatore — Lanteri Natale — Morighi Edmondo — Ivaldi Carlo — Scarano Antonio — Avena Francesco — Spagnoli Leone — Failla Antonio — Pietrangeli Andrea — Tagliavini Alberto — Maggioli Emilio — Zorzoli Carlo — De Grandis Giuseppe — Bartoli Vincenzo — Moritto Antonio — Carizzi Giuseppe.

Bianchi-Cagliesi Carlo — Germano Emilio — D'Ambrosio Romolo — Ronca Gaetano — Laurini Luigi — Canciani Lorenzo — Verratti Silvio — Soriano Nicola — Rocca Carlo — Clarkson Francesco — Facchini Gian Paolo — Tumiati Guirino — Borzelli Domenicantonio — Prestifilippo Mariano — Guatteri Raffaele — Bartoli Luigi — Cantarone Alfredo — Baistrocchi Ario — Caldana Oreste — Calvini Celeste — Zanardi Pirro — Migliavacca Alfredo — Casara Giuseppe — Cricchi Armando — Faccio Adalgiso — Buono Giovanni — Brandina Pietro — Nascimbeno Contardo — Ausiello Luigi — Olivotto Costantino — Stanghellini Giacomo — Giuliano Francesco — Ferone Pasquale — Gallo Giuseppe — Cauvin Zeffirino — Modena Arturo — Cortese Michele — Rainieri Gaetano — Borgia Eduardo — Liscacci Giovanni — Nudi Libero — Fabris Giuseppe — Salerno Gennaro — Nasi Antonio — Bonacdi Carlo — Foti Vincenzo — Mancini Nunziantonio — Mileo Maurizio — Misuraca Ciro — Fusco Antonio — De-Simoni Leandro — Primavera Pietro — Tiraboschi Carlo — Puxeddu Raffaele — Seren Giovanni.

Iasoni Beniamino — Proverbio Edoardo — Roncaglia Carlo — Fioridalise Ernesto - Massobrio Attilio - Troisi Ettore - Pedrazzi Gius. — Palla Alberto — Cipriani Carmine — D'Arienzo Costantino — Cano Agostino — Giberti Eriberto — Sanlei Sileno — Martelli Erasmo — Molini Ruggero — Ferrero Alfonso — Palmieri Ernesto — Pierantoni Enrico — Paoli Gio. Battista — Grani Giorgio — Irace Osvaldo — Parmeggiani Tancredi — Masironi Luigi — Strazzeri Rocco — Messori Augusto — Olivero Giovanni — Murtas Francesco — D'Argenzio Marcello — Perri Luigi — Flosi Pietro — Mairano Vittorio — Sassone Guglielmo — Aloisio Gioacchino — Rossi Luigi — Berti Arturo — De Santis Luigi — Franchi Giacomo — Pratelli Giuseppe — De Fabritiis Camillo — Malcecore Eugenio — Traversi Alessandro — La Rosa Giacomo — Guarini Alfredo — Teppa Lorenzo — Russino Gio. Antonio — Meloni Massimiliano — Gasperini Anselmo — Travaglia Tito — Damiani Pio — Di Minervino Domenico — Possenti Giovanni — Gagni Giacinto — Frattarelli Silvio — Populini Guglielmo — Barbieri Lelio.

Barzellotti Silvio — Scalera Giovanni — Sanfilippo Vincenzo — Izzo Francesco — Gallina Rodolfo — Pelati Egisto — Tommasi Leopoldo — Piga Eligio — Armone Pasquale — Vialetto Bortolo — Sini Mario — Bellini Emilio — Nolfo Carmelo — Canali Augusto — Pepe Albino — Cirimele Matteo — Melis cav. nobile don Raimondo — Abbate Achille — Borrelli Carmine — Massardo Felice — Pinna Mario — Marconcini Giovanni — Trucco Paolo — Elmi Giuseppe — Carluccio Orfeo — Boschetti Edoardo — Gustapane Luigi — De Nicola Antonio — Campra

Ernesto — Nicoletti Domenico — Carretti Torquato — Capuano Gennaro — Tebaldi Luigi — Bortotti Bortolo — Cappello Francesco — Ruppiani Giulio — Zuini Attilio — Cornelio Giovanni — Giannone Canio — Nicolaj Paolo — Pozzi Egisto — Piccinini Fortunato — Lauria Aurelio — Bortolotti Stefano — Testa Aventino — Zannella Molesto — Vittorelli nobile Romano — Rossi Fioravante — Marrama Matteo — Bernardi Ruggero — Fusinatò Clemente — Bruno Francesco — Testa Luigi — Del Papa Gaetano — Gianforma Giovanni — Parlamenti Celestino.

Chellattini Guido — Brugiotti Vittoro — Mattei Raffaele — Pavignani Arturo — di Soccio Michelangelo — Marino Diego — Simonetta Angelo — Amodio Vincenzo — Campagna Stefano — Vespa Pietro — Costamagna Carlo — Somaglia Francesco — Martinelli Pio — Buttazzi Arturo — Bona Giovanni — Di Vincenzo Vincenzo — Micheletti Vincenzo — Torrente Antonio — Sbernini Alimo — Trimarchi Rosario — Nicolini Luigi — Saraceno Francesco — Bartoli Giovanni — Anfuso Filippo — D'Anna Camillo — Odello Giovanni Battista — Voena Domenico — De Grossi Giuseppe — Adesso Luca — Storti Emilio — Nebiolo Natalino — Izzo Aniello — Mortara Carlo — Agosteo Umberto — Semeraro Donato — Borgna Pietro — Fantini Pietro — Pacifico Enrico — Maggio Vincenzo — De Feo Adolfo — Vesce Bartolomeo — Laviano Luigi — Gavini Pietro — Bonajuto Paolo — Dumonale Mario — Buozzi Adolfo — Allegra Arturo — Fagnola Italo — Appiani Luigi — Paschera Giovanni — Comincini Giovanni Battista — Bernardini Vincenzo — Farese Aniello — Bochicchio Giuseppe — Dominici Arturo — De Stavola Alberto.

Marano Giuseppe — Ganio-Vecchiolino Carlo — Morando Michele — Pisani Antonio — Buonocore Augusto — Tognetti Raull — Loria Olindo — Imbert Vittorio — Confalone Francesco — Petrucci Carlo — Angarella Oreste — Scalzo Giuseppe — Faldelloni Francesco — Americi Gessner — Sampò Bartolomeo — Marchesi Carlo — Sestini Ezio — Giuliano Giovanni — Michelini Guido — Gasparotti Giovanni — Calderoni Enrico — Ricci Carlo — Tedeschi Gaetano — Nappa Ettore — Conte Nicola — Bassi Decio — Campofiorito Luigi — Bello Alessandro — Oliver Alfredo — Ullu Fedele — Vaccari Alfredo — La Pila Simone — Gardi Oreste — Strumolo Umberto — Aiello Francesco — Turriccia Luigi — Sorrentino Antonio — Pani Romeo — Pasqua Giovanni — Ventriglia Alessandro — Fioravanti Iafet — Pampanelli Luigi — Russo Vincenzo — Pisa Salvatore — Marchionni Angelo — Nerilli Francesco Paolo — Thomatis Stefano — Viarengo Aristide — Renzi Francesco — Scacchi Bartolomeo Stanislao — Dolci Francesco.

Cocchi Alessandro — Travaglia Ermenegildo — Porta Giulio — Verduni Lodovico — Scalari Francesco — Tognetti Giuseppe — Colà Michele — Carlini Agostino — Vaggi Lodovico — Fruttero Giuseppe — Iannone Ernestino — Montagna Giuseppe — De Rose Luigi — Basso Pietro — Ribera Costantino — Medici Vincenzo — Rondino Giuseppe — Fontana Spiridione — Amorosi Torquato — Gobbi Federico — Sandri Abner — Piani Giuseppe — Zanca Giuseppe — Fontana Giovanni Battista — Ferrio Giuseppe — Javicoli Adelelmo — De Bernardi Guglielmo — Mazzarino Mariano — Luchese Tommaso — Li Chiavi Ferdinando — Bartimmo Pasquale — Martinelli Federico — Vivio Pasquale — Cusimano Salvatore — Greco Francesco — Taglialatela Scafati Raffaele — Zanardi Silvio — Colombo Guido — Cunsolo Giuseppe — Ceribella Ferruccio — Bonadei Giuseppe — Freda Giovanni — Conoscente Salvatore — Bergamin Giovanni — Vespa Riccardo — Bertolli Giuseppe — Genta Pilade — Sannicandro Eugenio — Cannarsa Innocenzio — Gorno Arturo — Tonni Angelo.

Ufficiali d'ordine di 3ª classe nominati applicati di 5ª classe delle amministrazioni militari dipendenti, con lo stipendio annuo di L. 1500 dal 1° gennaio 1910:

Borsella Aminta — Iannone Francesco — Garello Simone — Zampella Gaetano — Baroni Alfredo — Luciano Achille — Minigigio Felice — Sereni Emilio — Romano Alessandro — Mundanu Sebastiano — Ferramosca Adolfo — Abrami Ottorino — Panigata Beniamino — Gibilisco Paolo — Gabrielli Giuseppe — De-Simone Ruggero — Bruni Ignazio — Picchi Vittorio — Pianese Raffaele — Ravalli Giuseppe — Martorana Benedetto — Dellachà Giuseppe — Sasso del Verme Salvatore — Lorca Alfredo — Rositani Vincenzo — Venturi Augusto — Rughini Ernesto — Giordano Pasquale — Cerroni Vittorio — Cerchi Luigi — Fazzari Antonio — Giglio Filippo — Lerario Orazio — Marchetti Rodolfo — Marzi Guglielmo — Spagna Arturo — Baricalla Urbano — Viviani Giovanni — Genocchi Achille — Tinti Alfredo — Mandruzzato Arturo — Maltese Enrico — Piccini Ettore — Maiocco Giuseppe — Cappelloni Remo — Andreoni Alceo — Tonini Ettore — Mottino Ottavio — Bardesono Antonio — Patetta Guido — Tavecchio Carlo — Minichelli Michele — Masia Campus Giovannino — Gatto-Monticone Cosma Damiano — Vergini Augusto — Biancardi Edoardo — Mastrilli Onofrio — Fuardo Ludovico — Boella Ulisse — Manzo Felice — Izzo Domenico — Meoli Sabino — Starace Carmelo — Calabrò Antonio — Masera Mario — Muzzi Vito — Giusti Filippo — Forzano Giovanni — Vitacolonna Mardocheo — Alicicco Guglielmo — Picco Serafino — Ferro Nicolò — De Paolo Antonio — Sanguinetti Pietro — Gallina Pio Carlo — Vignini Federico — Buonanno Giovanni — Lapini Gino — Bevilacqua Vincenzo — Castellano Alberto — Basaglia Numa — Gigante Domenico — Devoto Giuseppe — Ayra Orazio — Malagoli Umberto — Berruquier Felice — Degiovanni Vincenzo — Greco Cosimo — Marzaroli Emilio — Magnelli Fortunato — Palminiello Michele — Delavigne Francesco — Fragnito Marco — Pipi Raffaele — Casalbore Ferdinando — Morelli Nazzareno — Fighera Matteo — D'Ovidio Ruggiero — Filora Romano — Bricarelli Matteo Secondo — Solia Steffano — Marroni Emilio — Montevecchi Luigi — Montagnani Goffredo.

D'Ambrosio Natale — De Camillis Bismark — Vissani Antonio — Pagani Serafino Giuseppe — Meloni Efisio — Aldi Francesco — Bonotti Ubaldo — Amato Salvatore — Bruschi Lino — Tinto Salvatore — Materassi Donato Antonio — Pistilli Giuseppe — Palermo Luigi — Fonsa Michele Andrea — Rossi Guido — Boldrini Giuseppe — Rinciari Cesare — Moneta Umberto — Eusebione Francesco — Terranova Giacomo — Salatino Camillo — De Angelis Angelo — Formisano Raffaele — Bergamasco Clemente — Monterosso Domenico — Bertana Benedetto — Tedde Antonio Giovanni — Giordano Arnoldo — Tartara Ugo — Marzuttini Cairoli Giuseppe — Tronati Famiano — Fiammetta Carmelo — Carasso Giovanni — Gentile Alfredo — Polito Raffaele — Zucchi Ildebrando — Costa Filippo — Ermini Ottavio — Monti Mario — Ribera Pasquale — Brissa Giuseppe — Bardelloni Antonio — Palozzi Giovanni — Rudlof Edoardo — Barollio Carlo — Canova Francesco — Petrosemolo Giovanni — Gilardoni Bartolomeo — Argentieri Marco — Fantigrossi Amadeo — Lelli Emilio — Berneschi Luigi — Strumolo Vincenzo — Longo Angelo — Del Guercio Alfredo — Prosperi Ettore — Giordani Enrico — Savino Giuseppe — Positano Giuseppe — Casini Ernesto — Puglielli Antonio — Vignola Cesare — Piccione Nunzio — Caporuscio Marcello — Cipriano Francesco — Rapisarda Gaetano — Ceribella Arturo — Coletti Carlo — Salvi Pasquale — Bosinco Salvatore — Ferrara Giovanni — Seller Goffredo — Salamone Michele — Gueli Calcedonio — Bonvini Domenico — Paesani Alberto — Bottaro Giuseppe — Ascanelli Gaetano — Amato Luigi — Cantarelli Fernando — Naldi Domenico — Passino Giuseppe — Covino Alfonso — Petrillo Giuseppe — Fasolo Giuseppe — Paganelli Carlo — Colonnelli Cesare — Torrisi Giuseppe — Prudenzi Giulio — Ippolito Giovanni — Pennisi Antonio — Baldrati Angelo — Tomalino Carlo — Pericciolì Girolamo — Fracchia Domenico — Turrioni Fabio — Santini Alfredo — Cirilli Evaristo — Lotti Roberto — Manfredi Giovanni —

Raggi Virgilio — Nazari Carlo — Alesso Mario — Barittoni Luigi.

Ufficiali d'ordine di 4ª classe nominati applicati di 5ª classe delle Amministrazioni militari dipendenti, con lo stipendio annuo di L. 1500 dal 1° gennaio 1910:

Palange Giambattista — Votano Pasquale — Rozzi Romeo — Serra Giuseppe.

Mazzei Emilio — Degani Secondo — Brusadini Doimo — Buscemi Antonino — Sanna Nicolò — Mottura Pio — Montanini Ciro — Parravicini Achille — Santodirocco Giovannantonio — Bonifazi Lamberto — Vignaroli Polluce — Cinelli Foscolo — Massaroli Antonio — Farabi Luigi — Paciello Gennaro — Trapolino Giovanni — Montemagno Giuseppe — Cristiano Ciro — Durelli Pietro — Sabbatini Gualtiero — Gucci Romolo — Taruffi Ario — Doria Giacomo — Stefanizzi Ercole — Manferrari Umberto — Digiesi Francescopaolo — Rando Giuseppe — Poma Antonio — Rossi Girolamo — Rossi Edoardo — Balocco Vittore — Franchi Angelo — Termanini Giuseppe — Renzi Nazzareno — Mariotti Ugo — Rutili Sante — Labianca Giuseppe — Di Rosa Giorgio — Zurla Carlo — Tammi Antonio — Piscopo Benigno — Bonesi Giuseppe — Giuliani Battista — Sacco Ernesto — Bellizzi Vincenzo — Logiri Luigi — Pili Enrico — Crostelli Paolo — Gianfranceschi Luigi — Ferrara Alberico — Santoro Michele — Pistone Felice — Cosentino Sebastiano — Scarponi Redento — Mandrile Stefano.

Morrone Giuseppe — Della Gaggia Pasquale — Giardini Dionigi — Romoli Luigi — Sisti Giuseppe — Domenichini Arrigo — Sbrocchi Anarcide — Scodanibbi Ettore — Spinetti Giovanni Battista — Napolitano Nunzio — Baldassarri Luigi — Di Rossi Nicola — Manfrenuzzi Ruggero — Sparaci Amedeo — Bucchi Aspreno — Russo Giuseppe — Grassi Cesare — Insalaco Salvatore — Di Donato Gennaro — Scialpi Alfonso — Mattei Goffredo — Granata Crisanto — Fiacchi Giacomo — Marceddu Pietro — Calderoni Cesare — Burbi Serafino — Felicelli Francesco — Crialesi Giuseppe — Benvenuto Giuseppe — Sogos Giovanni — Curatoli Domenico — De Majo Goffredo — Barruscotto Alessandro — Tocci Gaetanino — Cugnetto Vincenzo — Colucci Nicola — Ricci Vincenzo — Giavesu Giuseppe Maria — Vincenti Ettore — Bortone Errico — Romei Ernesto — Del Buono Eugenio — Masci Arturo — Severino Federico — Amodeo Carlo — Cianciaruso Filippo — Valentini Alfonso — Lodi Marco — Castagnacci Guido — Linsalata Nicola — Romano Francesco — Bürgstein Ruggero — Petrizzo Gaetano — Dessoli Domenico — Gasparini Nicola.

Querci Cesare — Bruttini Pietro — Trinchero Luigi — Putzolu Demetrio — De Martino Amedeo — Galanti Raffaele — Senes Antonio — De Giorgi Cesare — Rosa Giuseppe.

L'assegno annuo di aspettativa pei sottonominati applicati viene stabilito nella misura per ciascuno indicata, a decorrere dal 1° gennaio 1910:

Fabris Alessandro, applicato di 1ª classe, L. 1140 — Martinazzi Andrea, id. di 2ª id., L. 1140 — Rossi Giovanni, id 2ª id., L. 1140 — Porciatti Amedeo, id. 2ª id., L. 1140 — Pagni Egidio, id. 2ª id., L. 1050 — Masotto Enrico, id. 3ª id., L. 900 — Gambino Giuseppe, id. 3ª id., L. 900 — David Antonino, id. 3ª id, L. 900 — Cattalani Luigi, id. 3ª id., L. 900 — Pepere Ernesto, id. 3ª id., L. 900 — Roversi Adone, id. 3ª id, L. 900 — Carretti Torquato, id. 3ª id., L. 900.

L'assegno personale dei sottosegnati applicati di 3ª classe viene ridotto nella misura per ciascuno indicata, a decorrere dal 1° gennaio 1910 e cessa dal 1° luglio 1911, ad eccezione degli applicati Bravi Pietro, Mazzoni Agostino e Barsali Alcide, pei quali, dalla detta data 1° luglio 1911, viene ridotto rispettivamente a L. 426.25, a L. 105 ed a L. 272.50:

Capolongo cav. Arturo, L. 140 — Speranza Giovanni, L. 3.25 — Bravi Pietro, L. 726.25 — Pelloggio Alessandro, L. 25 — Miceli Paolo, L. 25 — Fattori Vittorio, L. 25 — Mottironi Giacinto, L. 40 — Marchi Luigi, L. 40 — Fenucci Emanuele, L. 116.25 — Mazzoni Agostino, L. 405 — Lenzi Vittorio, L. 116.25 — De Fazio Giovanni, L. 25 — Piazzi Natale, L. 207.50 — Apicella Salvatore, L. 25 — Leofreddi Angelo, L. 40 — Perra Luigi, L. 207.50 — Barsali Alcide, L. 572.50.

L'assegno personale di cui sono provvisti i sottonominati applicati di 3ª classe cessa dal 1° gennaio 1910:

Cane Eugenio — Tibaldini Angelo — Siracusano Francesco — Testaverde Giuseppe — Garbini Agostino — Borea Pietro — Giorgis Giovanni — Giannoni Ettore.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

In esecuzione della legge 8 maggio 1910, n. 226, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari vengono ripartiti come segue nelle varie classi, con l'indicazione dello stipendio loro assegnato, a datare dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e dal 1° luglio 1911:

Ufficiali d'ordine di 1ª classe confermati nella classe stessa, con lo stipendio annuo di L. 2460 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e con quello di L. 2700 dal 1° luglio 1911:

Neri Enrico — Magliano Edoardo — Scardigli Luigi — Levi Leone — Moretta Paolo — Albini Aurelio — Michelini Cesare — Lusetti Pietro — Bassetti Giovanni — Tatullo Mariano — Bozzonetti Domenico — Vivarelli Ferdinando — Negretti Giovanni — Tarsi Andrea — Cagini Pompeo — Ruggieri Vincenzo — Arrivabene Guido — Serio Francesco — Saglietti Giuseppe — Raffi Fiorenzo — Miraglia Vincenzo — Bozza Francesco — Terranova Salvatore — Motta Felice — Riccò Ambrogio — Trinchese Francesco — Valletta Giuseppe.

Ufficiali d'ordine di 1ª classe, confermati nella classe stessa, con lo stipendio annuo di L. 2280 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911, e con quello di L. 2700 dal 1° luglio 1911:

D'Alessandro Raffaele — Moro Francesco — Levorato Luigi — Pagliano Domenico — Boido Lorenzo — Carabalone Maurizio — Accarino Gio. Battista — Mancini Giovanni — Avolio Federico — Albertini Pietro — Europeo Andrea — Fallavena Ettore — Venturelli Adeodato — De Longis Vincenzo — Reina Giuseppe — Cittanti Contardo — Michelini Timoteo — Cresta Giovanni — Pentimalli Giuseppe — Guidato Luigi — Rossi Giovanni — Coppeta Domenico — Blasi Marco — Corato Annibale — Petrucci Luigi — Santoro Gerardo — Fugazza Vittorio — Abiuso Francesco — Miglio Camillo — Moro Paolo — Bartolini Egidio — Iorio Giuseppe — Manicone Rocco — Guizzardi Francesco — Barone Gaetano — Giuliani Francesco — Olmeda Mariano — Luisi Francesco — Pettene Gio. Battista — Fenoglio Giovanni — Marengo Pietro — Reviati Angelo — Sergi Giuseppe — Ricci Leonardo — Della Pace Tommaso — Rossi Paolo — Pezzi Olinto — Lasorella Nicola — Santoro Antonino — Penna Giovanni — Agnini Cesare.

Ufficiali d'ordine di 1ª classe nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 2280 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e con quello di L. 2400 dal 1° luglio 1911:

Torta Sebastiano — Testolini Giuseppe — Piombino Agatone.

Ufficiali d'ordine di 1ª classe nominati ufficiali d'ordine di 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 2100 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e con quello di L. 2400 dal 1° luglio 1911:

Pappacoda Luca — Izzo Alberico — Pizzi Erminio — Galimberti Giuseppe — Lorenzelli Luigi — Giannella Francesco — Menditto Domenico — Russo-Bruno Francesco — Caruso Salvatore — Davide Donato — Fragasso Ferdinando — D'Alessandro Prospero — Rossi Giovanni — Cerverizzo Giuseppe — Cosola Oronzo — Gemelli Giacinto — Zilli Carlo — Pontiero Salvatore — Dallachiesa Nestore.

Ufficiali d'ordine di 2ª classe confermati nella classe stessa con lo stipendio annuo di L. 1800 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e con quello di L. 2400 dal 1° luglio 1911:

Ricciardi Giovanni — Costa Salvatore — Serafini Saturno — Gori Giuseppe.

Tenca Umberto — Dini Benedetto — Cucinella Gaetano — Piazzoli Ettore — Mazzolari Rosolino — Bracciolini Federigo — Montanari Vittorio — Costelli Giovanni — Lazzarini Carlo — Rampoldi Luigi — Tosatti Annibale — Marfori-Savini Cristoforo — Angioli Costantino — Antonelli Rocco — Pace Domenico — Carraro Giuseppe — Richieri Francesco — Del Greco Giuseppe — Calvani Serafino — Bazzani Vincenzo — Natale Francesco — Primicile-Carafa Luigi — Bardino Salvatore — Ansalone Berardino — Acerra Paolino — Romeo Gaetano — Vecchione Raffaele — Di Stefano Luigi — Alagona Francesco — Leone Vincenzo — Troili Vittorio — Costantini Carlo — Marmorato Saverio — Massi Romeo — Zurzolo Domenico — Peira Agostino — Russo Filomeno — Benetti Emilio — Fedeli Emilio — Salvatore Francesco — D'Elisi Alfonso — Marconcini Cesare — Calgaro Giuseppe — Zaccheria Giuseppe — Ogliengo Michele — Cantamessa Cesare — Botticelli Alfredo — Marzari Primo — Garzieri Giuseppe — Campomanfoli Vincenzo — Cattaneo Luigi — Busnello Giuseppe.

Ufficiali d'ordine di 2ª classe nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1800 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e con quello di L. 2100 dal 1° luglio 1911:

Pedretti Primo — Ferrero Antonio — Dell'Aquila Giuseppe — Focaccia Giuseppe — Barbato Luigi — Coticone Francesco — Poli Enrico — Crozza Nazzareno.

Ufficiali d'ordine di 2ª classe nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1950 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e con quello di L. 2100 dal 1° luglio 1911:

Dalla Barba Antonio — Bernardi Adolfo — Napoli Bonaventura — Mugnaini Giuseppe — Migliorini Luigi — Zunino Giovanni — Giordano Giovanni — Gioia Giuseppe.

Ufficiali d'ordine di 2ª classe nominati ufficiali d'ordine di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1800 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e con quello di L. 2100 dal 1° luglio 1911:

Gasapini Dante — Racchella Luigi — Soldini Giuseppe — Ambra Nicolò — Terruzzi Antonio — Frascà Gaetano — Donato Gabriele — Carrozzi Carlo — Corigliano Antonio — Babini Giuliano — Bucci Carlo — Stabile Edoardo — Turco Pasquale — Bastianoni Giuseppe — Ghiringhello Pio — Colle Giovanni — Pozza Domenico — Sacchetto Emanuele — De Flaviis Stanislao — Crotta Benedetto — Russo Francesco — Dell'Arciprete Camillo — De Angelis Antonino.

Aiello Eugenio — Rocca Francesco — Colonaci Giuseppe — Pinna Pietro — Geraldi Giuseppe — Pirera Agesilao — Marchi Igino — Lauro Gioacchino — Adinolfi Eduardo — Bigatti Antonio — Lamberti Sigismondo — Vidrigh Arturo — Ciampi Giovanni — Mazzone Luigi — Bruno Luigi — Durante Angelo — Cosenza Giuseppe — Smargiassi Giuseppe — Panciroli Amadio — Boccolari Virginio — Legatti Angelo — Cervati Ernesto — Focosi Alessandro — Bomba Ruggero — Montaldo Giorgio — Zucchi Pietro — Mancuso Ercole — Durio Augusto — Moro Giuseppe — Botticelli Federico — Puddu Tancredi — Dompè Giovanni — Gianforma Gaspare — Maggi Giuseppe — Cusumano Saverio — Cardona Vincenzo — Francione Giustino — Rocchetti Lodovico — Bezzi Pietro.

Ufficiali d'ordine di 2ª classe nominati ufficiali d'ordine di 4ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1800, dal 1° gennaio 1910:

Indelli Gennaro — Badolati Orfeo — Mennucci Antonio — Tassi Antonio — Cucco Nicolò — Peruzzi Giulio — Riccardi Ermenegildo — Buriani Antonio — Valli Ezio — Chemin Giusto — Maderna Luigi — Andreoli Pietro — Gaz Ugo — Di Giuseppantonio Vito — Testore Pietro — Bonatti Guelfo — Minacapelli Giuseppe — Barocco Paolo — Salerno Giovanni — Liguori Giuseppe — Petrosini Ferdinando — Gherlinzoni Luigi — Blengino Luigi — Di Giamberardino Antonio — Faieta Raffaele — Donato Enrico — Chiaria Oreste — Bullio Giuseppe — Lusardi Alfredo — Amero Arcangelo — Lachi Armando — Camboni-Buluggio Antonio — Sensini Italiano — Dazzo Giuseppe — Alais Carlo — Martucci Tancredi — Desana Rocco — Pellicciari Cesare — Traversa Guidotto — Caprella Camillo — Pasquali Celestino — Cavanna Pietro — Martellotti Domenico — Calierno Giuseppe — Sales Giovanni — Delfrate Francesco — Corbellini Decimo — De Tiberiis Edelgiso — Bochicchio Vincenzo — Paglinca Flaminio — Martinez Adolfo — Calligaris Carlo — Somenzari Alfredo — Cremaschi Giuseppe — Renzi Giovanni — Zolli Pietro — Mandini Silvestro — Serpieri Ettore — Manescotto Giovanni — Borghesio Oreste.

Pino Melchiorre — Caccialanza Ernesto — Montalti Luigi — Ceriana Vincenzo — Masini Leopoldo — Randaccio Vincenzo — Ponzoni Francesco — De Caris Alessandro — Medici Francesco — Formato Alfonso — Armenti Michele — Occhicone Bartolomeo — Solari Ernesto — Fissore Vincenzo — Verzola Giulio — Bastida Guglielmo — Ceccherini Umberto — Tucci Nicola — Alfano Vincenzo — Fanzone Rosario — Brescia Luigi — Parma Enrico — Piu Armando — Antonini Giuseppe — Flecchia Domenico — Massazza Ernesto — Passino Fortunato — Carpeggiani Luigi — Pia Domenico — Docia Angelo — Avancini Avancino — Procopio Federico — Sciccone Vincenzo — Polli Achille — Gennaro Carlo — Tondo Giovanni Battista — Augusto Carlo — Castelli Ugo — Bernardis Pietro — Tonelli Giuseppe — Nolfo Leonardo — Alviano Luigi — Fatigati Giuseppe — La Loggia Antonino — Li Puma Ignazio — Condò Francesco — Pecori Bonaventura — Frezzotti Francesco — Marcone Riccardo — Persico Domenico — Oliva Francesco — Ruggeri Antonio — Rosa Tommaso — Scivetti Michele — Monteleone Gaetano — Cabras Simone — Galeazzi Olivio — Armeli Giuseppe — Sicuro Vincenzo — Pappalepore Francesco — Calcagno Antonio — Raviola Pietro — Rapparelli Augusto — Fiorio Pietro — Bertolino Giuseppe — Gorgolini Gelasio — Bellanti Giuseppe — Colitta Carmine — Desimone Giovanni — Guerzoni Luigi — Marziale Ciro — Vaj Felice — Lo Manto Ferdinando — Fornasari Ebelino — Bordigiago Pietro — Bellaggio Giuseppe — De Vito Domenico — Rolli Fantini Scipione — Ioppi Vincenzo — Vienna Sebastiano — Milano Gennaro — Ragni Leonardo — Sartarelli Alberto — Fiore Vincenzo — Riviale Giuseppe — Dellagrisa Giacomo — Casilli Primiano — Bono Michele — Bergamini Ferdinando — Leone Liberatore — Salusti Cantiano — Giacomelli Francesco — Leonardi Salvatore — Cocco Salvatore — Longo Antonio.

Ufficiali d'ordine di 2ª classe nominati ufficiali d'ordine di 5ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500, dal 1° gennaio 1910:

Geraci Giuseppe — Meli Giovanni — Ambrogio Giuseppe — Lo Vetro Calogero.

Licciardello Salvatore — Franceschini Emilio — Torcoli Delfino — Besana Clemente — Ferrara Giovanni — Bernardini Matteo — Azzolini Ferdinando — Pugliatti Ippolito — Sposito Giovanni — Mirabella Domenico — Mura Luigi — Nascia Michele — Camedda Salvatore — Rivetti Angelo — Napoli Angelo — Abbele Domenico — Gonnelli Giuseppe — Corrente Antonio — D'Olif Giovanni — Razzano Carlo — Simonato Francesco — Savarino Calogero — Casali Andrea — Gualandi Dario — Fiorito Carmelo — Ceresa Francesco — Custer Icilio — De Cicco Francesco — Valenti Archimede — Negri Amadeo — Ruvolo Antonino — Tagliazucchi Guido — Esposito Enrico — Deiana Giovanni — Mocciola Vito — Bagna Archirio — Petrone Pietro — Misirocchi Celso — Bertola Pietro — Caraffa Alfredo — Bertani Emilio — Garitta Clemente — Mombellardi Giuseppe — Imperi Giovanni — Latalardo Giulio — Golfarelli Giovanni — Grillenzoni Galileo — Di Capua Ferdinando — Coda Pasquale — Martini Vincenzo — Vitiello Raimondo — Pirro Alberto.

Ufficiali d'ordine di 3ª classe nominati ufficiali d'ordine di 5ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500 dal 1° gennaio 1910:

Sferragatta Costantino — Minghelli Dino — Crosignani Angelo — Giovani Giovan Battista — Acquaviva Pietro — Lana Francesco — Taggi Gaetano — Navarra Angelino — De Colli Decio — Costa Vincenzo — Protano Michele — Fioretto Fortunato — Grittani Giacomo — Natale Antonio — Pierani Ettore — Carcangiu Pietro — Fenghi Francesco — Sutter Filippo — Venettozzi Alessandro — Previti Antonino — Orsini Francesco — Tripi Paolino — Amato Raffaele.

L'ufficiale d'ordine di 5ª classe Amato Raffaele è collocato in disponibilità dal 1° al 31 gennaio 1910, con l'annuo assegno di L. 750.

L'assegno annuo di aspettativa pei sottonominati ufficiali d'ordine viene stabilito nella misura per ciascuno indicata:

Turco Pasquale, ufficiale d'ordine di 3ª classe, L. 900 dal 1° gennaio 1910 al 15 marzo 1911 — Nolfo Leonardo, id. 4ª id., L. 900 dal 1° gennaio 1910.

Assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

In esecuzione della legge 8 maggio 1910, n. 226, gli assistenti del genio militare vengono ripartiti come segue nelle varie classi, con l'indicazione dello stipendio loro assegnato, a datare dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e dal 1° luglio 1911:

Assistenti di 1ª classe confermati nella classe stessa, con lo stipendio annuo di L. 3000 dal 1° gennaio 1910:

De Chiara Carlo — Milone Francesco — Babocci Augusto — Messina Michelangelo — Pisani Pietro — Fraboni Edoardo — Podestà Davide — Pucci Ippolito — Robino-Massaretto Lorenzo — Frizziero Giuseppe — Ricci Domenico — Guareschi Giulio — Babaudo Baldassare — Toffanin Vincenzo — De Paulis Guidacci Ascanio — Calabrò Pasquale — Crescitelli Giov. Battista — Benvenuti Egisto — Robbio Ferdinando — Chiostri Filippo — Trotta Vincenzo — Oddone Carlo — Zofrea Saverio — Castagna Giovanni Battista — Florio Marco.

Assistenti di 1ª classe confermati nella classe stessa, con lo stipendio annuo di L. 2940 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e di L. 3000 dal 1° luglio 1911:

Corberi Giacomo — Rosano Rosario — Viola Calisto — Faccin Giuseppe — Mazzini Giuseppe — Monti Francesco — Finazzi Inerio — Trojani Francesco — Beraldini Valentino — Di Lauro Giov. Battista — Giannotti Pasquale — Messina Francesco — Di Leonardi Francesco — Scattaglia Cosmo — Melissari Francesco — Furia Leopoldo — Majoli Vincenzo — Buzzonetti Emilio — Fanelli Onofrio — Zuccardi-Merli Luigi — Rubino Gaetano — Amici Alberto — Stefanini Celso — Guidi Pio — Pagnini Antonio — Cervi Giuseppe — Riccardi Giacomo — Prato Mattia — Perrone Tommaso — Pieroni Cesare — Rossi Domenico — Zocchaddu Guglielmo — Di Capua Nicola — Fedeli Domenico — Albini Girolamo — Gordelli Giovanni — Lupo Sesto Decimo — Martelli Pietro — Pacini Luigi — Martoglio Emanuele.

Assistenti di 1ª classe che fanno passaggio alla 2ª classe, con lo stipendio annuo di L. 2700 dal 1° gennaio 1910:

Treno Carlo — Cercotti Angelo — Gerelli Eustacchio — Sansone Felice — Pennestri Giuseppe — Alquati Cipriano — Medori Pasquale — Gualdi Giuseppe — Zanchetta Graziano — Menon Giov. Battista.

Orlandini Francesco — Vergano Emiliano — Finetti Giuseppe — Chinca Emanuele — Corsini Francesco — Battaglia Emanuele — Alfieri Eduardo — Castellani Sigismondo — Furlan Augusto — Strambi Giovanni Luigi — Ghignatti Camillo — Sesano Antonio — Francesconi Davide — Mercuri Giuseppe — Bassi Giovanni — Spagnuolo Nicola — Bugari Marcellino — Carnevali Ruggero — Mazzari Luigi — Venuso Vincenzo — Santo Felice — Gugliani Nicola — Pizzi Ermando — Giglione Raffaele — Grattini Francesco — Babbini Vittorio.

Assistenti di 2ª classe confermati nella classe stessa, con lo stipendio di L. 2500 dal 1° gennaio 1910 al 30 giugno 1911 e di L. 2700 dal 1° luglio 1911:

Poni Vincenzo — Lombardi Vincenzo — Rossolillo Francesco — Galaggi Giuseppe — Rufino Vincenzo — Di Martino Ernesto — Perillo Giuseppe — Caruso Carlo — Fortuna Davide — Pisinicca Alfonso — Magrassi Angelo — Curzio Angelo — Trevisan Giovanni Battista — Parenti Giuseppe — Pezzino Giovanni — Basselini Vittorio — Cherchi Luigi — Opiperi Gennaro — De Pillis Giuseppe — Cattaneo Cesare — Rossini Luigi — Cioccolani Aristide — Moscato Giovanni Battista — Lo Cascio Gustavo.

Assistenti di 2ª classe che fanno passaggio alla 3ª classe, con lo stipendio annuo di L. 2200 dal 1° gennaio 1910:

Fanelli Eduardo — Ligorio Michele — D'Ascenzo Giovanni — Bertoni Cesare — Meucci Oreste — Alessi Michele — Strengacci Luigi — Pedata Amodio — Galvani Carlo — Vincentini Federico — Varese Edoardo — Tommasi Antonio — Brambilla Carlo — Fantini Aristide — Capogrosso Pasquale — Milli Giulio — D'Ajutolo Michele — Porcu Salvatore — Nistri Giuseppe — Bandiera Ermenegildo — Pineschi Vittorio — Pezzali Enrico — Di Giovanni Nicolò — Tavernari Angelo — Reale Pietro — Triolo Giuseppe — Perella Romolo — Elias Giuseppe — Galassi Placido — Garelli Giovanni Battista — Vianello Michele — Stefanon Giovanni — Ottino Antonio — Tronconi Telesforo — Aliprandi Siro — Bianchi Giuseppe — Bonivento Antonio — Minuzzi Antonio — Barbieri Edoardo — Properzi Gustavo.

Assistenti di 2ª classe che fanno passaggio alla 4ª classe, con lo stipendio di L. 1800 e con l'assegno annuo di L. 200 dal 1° gennaio 1910:

Stevani Carlo — Paolini Luca — Arienta Angelo — Brunetti Angelo — Archilei Alfredo — Girardini Antonio.

Assistenti di 3ª classe nominati che fanno passaggio alla 4ª classe, con lo stipendio annuo di L. 1800 dal 1° gennaio 1910:

Ion Giovanni — Cielo Angelo — Ferri Pio — Bianchi Giovanni — Van Axel Marco — Lepri Giuseppe — Ferrari Vincenzo — Giraudo Gioacchino — Bonivardi Vittorio.

Assistenti di 3ª classe che fanno passaggio alla 4ª classe, con lo stipendio di L. 1800 oltre l'assegno personale annuo per ciascuno di essi indicato non calcolabile però agli effetti della pensione a datare dal 1° gennaio 1910:

Cervelli Pietro — Bersezio Pietro (assegno personale L. 207.50) — Tavoloni Davide — Caiazzo Francesco — Sangiorgi Giorgio — Zuco Antonio — Quaia Angelo (assegno personale L. 25) — Giorgi Cesare — Pagliari Alfonso (assegno personale L. 25) — Monaco ing. Giovanni (assegno personale L. 180).

Assistenti di 3ª classe che fanno passaggio alla 5ª classe, con lo stipendio di L. 1500 oltre l'assegno personale annuo per ciascuno di essi indicato non calcolabile però agli effetti della pensione, a datare dal 1° gennaio 1910:

Conti Carlo (assegno personale L. 416.25) — Borghi Gaetano — Scogamiglio Raffaele — Ciampolini Pietro (assegno personale L. 507.50) — Sbolci Assunto — Felici Icilio — Benda Luigi — Datta Giacomo (assegno personale L. 690) — Solinas Mura Giammaria — Revelli Bruno — Battaglino Giovanni — Stefanucci Roberto — Giorgi Luigi — Parri Reginaldo — Majorana Luigi — Maratti Angelo — Bariggi Carlo — Buda Vincenzo — Ercolani Francesco — Quarato Belisario.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Intendenze di finanza.

Con decreto Ministeriale del 30 maggio 1910:

Sono nominati volontari di ragioneria nelle intendenze di finanza

a decorrere dal 1° giugno 1910, e destinati a prestar servizio nelle sedi rispettivamente per ciascuno di essi indicate:

Perduca Alfredo, Pavia — Dominici Dante, Perugia — Brandi Giuseppe, Lucca — Pellegrini Giuseppe, Livorno — Laloni Nicola, Ascoli — Contarini Ennio, Ravenna — Guerriero Antonio, Avellino — Saito Salvatore, Palermo — Cuneo Cesare, Torino — Moltedo Vincenzo, Napoli — Romizi Guido, Perugia — Matteini Guido, Roma — Corbino Giuseppe, Siracusa — Coluccia Egidio, Lecce — Galli Giuseppe, Roma — Maci Carmelo, Siracusa — Salin Virgilio, Vicenza — Larocca Nicola, Udine — D'Olivo Annibale, Lucca — Alessi Emilio, Lucca — Brignardelli Ignazio, Trapani — Albèri Giovanni, Venezia — Valesi Gaetano, Parma — Doldi Angelo, Roma — Pompeo Luciano, Teramo — Genovese Michele, Palermo — Giovanelli Italo, Pesaro — Grassi Carlo, Reggio Emilia — Grassi Mariano, Catania — Carriero Carlo Alberto, Parma.

Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro.

Con disposizione Ministeriale dell'11 maggio 1910:

Scuri Ercole — Serpetti Anchise, ufficiali d'ordine di 3ª classe nell'Amministrazione militare, con l'annuo stipendio di L. 1500, nominati ufficiali di 6ª classe nelle delegazioni del tesoro, con lo stesso stipendio, prendendo rispettivamente posto fra Palmieri Luigi e Manzoni Gennaro, e fra Manzoni Gennaro e Fontana Orosmane.

Con R. decreto del 12 maggio 1910:

Soave cav. Giuseppe, delegato del tesoro di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio ed avanzata età, a decorrere dal 16 giugno 1910.

Mantovani cav. Francesco, delegato del tesoro di 1ª classe, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio ed avanzata età, a decorrere dal 16 giugno 1910.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

Gavassa cav. uff. Pietro, agente contabile dei titoli di Debito pubblico, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio ed avanzata età, a decorrere dal 1° luglio 1910.

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0/0: 1° n. 115,188 di L. 356.25 (già consolidato 5 0 0 n. 630,429 di L. 475), al nome di Grasso Vittorio di Antonio con usufrutto a Lavezzaro *Giuseppa* fu Domenico ved. di Boffano Gioacchino; 2° n. 116,665 di L. 356.25 (già consolidato 5 0 0 n. 637,031 di L. 475) intestata come la precedente e con usufrutto a *Lavezzaro Giuseppa* fu Domenico ved. di Boffano Gioacchino, furono così vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece l'usufrutto annotarsi a favore di *Lavezzaro Maria* fu Domenico ved. di Boffano Gioacchino, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

In analogia al disposto dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 14 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 134,565 d'iscrizione per L. 225 al nome di Pera Felicita fu Giovanni Antonio moglie di *Alfieri* Gio. Battista fu Giovanni, domiciliata in Torino - con vincolo dotale - fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pera Felicita fu Giovanni Antonio, moglie di *Alfiero Secondo* Giovanni Battista fu Giovanni, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 211,632 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (già n. 957,761 del consolidato 5 0[0) per L. 18.75 - 17.50, al nome di Hilpert Emilio di *Guglielmo*, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Parigi, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Hilpert Emilio di *Armando-Federico-Guglielmo*, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Parigi, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti:

Consolidato 3.75 0[0 n. 21581 di L. 18.75, già 5 0[0 n. 73979 di L. 25.

Consolidato 3.75 0[0 n. 21585 di L. 5460, già 5 0[0 n. 73980 di L. 7280.

Consolidato 3.75 0[0 n. 21586 di L. 952.50, già 5 0[0 n. 73981 di L. 1270.

Consolidato 3.75 0[0 n. 63912 di L. 45, già 5 0[0 n. 410292 di L. 60.

Consolidato 3.75 0[0 n. 64618 di L. 375, già 5 0[0 n. 414549 di L. 500.

Consolidato 3.75 0[0 n. 64619 di L. 375, già 5 0[0 n. 414550 di L. 500.

Consolidato 3.75 0[0 n. 72043 di L. 90, già 5 0[0 n. 445712 di L. 120.

Consolidato 3.75 0[0 n. 72349 di L. 873.75, già 5 0[0 n. 447150 di L. 1165,

intestate a Cattaneo marchese *Tommaso* fu Pietro-Giuseppe-Antonio, domiciliato in Genova, e le altre:

Consolidato 3.75 0[0 n. 27791 di L. 3.75, già 5 0[0 n. 557338 di L. 5.

Consolidato 3.75 0[0 n. 21583 di L. 202.50, già 5 0[0 n. 73978 di L. 270.

Consolidato 3.75 0[0 n. 72346 di L. 22.50, già 5 0[0 n. 447145 di L. 30,

intestate a Cattaneo marchese *Tommaso* fu *Giuseppe*, domiciliato in Genova, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a:

Cattaneo *Giovanni-Tommaso-Giacomo-Maria* di *Pietro-Giuseppe-Antonio*, domiciliato in Genova, vero proprietario della rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si dif-

fida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 luglio 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 agosto, in L. 100.60.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

3 agosto 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,23 16	102,35 16	103,88 41
3 1/2 % *netto*	103,95 22	102,20 22	103,62 89
3 % *lordo*	72,29 17	71,09 17	71.47 17

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ISPETTORATO GENERALE DELL'INSEGNAMENTO AGRARIO, INDUSTRIALE E COMMERCIALE.

CONCORSO per la nomina di insegnante straordinario di matematica e di disegno geometrico nella R. scuola industriale di Cagliari.

È aperto in Roma, presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) il concorso al posto d'insegnante straordinario di matematica e di disegno geometrico nella R. scuola industriale di Cagliari, con lo stipendio annuo lordo di L. 2400.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare ad un esperimento di esame i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

La nomina sarà fatta per un biennio a titolo di esperimento, salvo a renderla definitiva, ove in detto periodo il prescelto faccia buona prova. Ove il prescelto sia già titolare in altra scuola dipendente dal Ministero, potrà essere nominato in via definitiva senza il periodo di prova, come pure potrà essere tenuto conto del servizio lodevolmente prestato in altre scuole per una congrua riduzione del periodo di esperimento.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 1.20, dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato generale dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale) in plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, non più tardi del 15 settembre 1910 e non sarà tenuto conto di quelle che perverranno dopo tale termine.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di sana costituzione fisica;

3° certificato di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

4° certificato di immunità penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° diploma di laurea in matematica o diploma di laurea in scienze fisiche e matematiche o diploma d'ingegnere.

Sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 coloro che potranno provare di essere insegnanti o funzionari attualmente in servizio.

I concorrenti potranno inviare tutti gli altri documenti che crederanno opportuni a dimostrare la propria capacità e la propria attitudine per il posto al quale aspirano.

I documenti ed i certificati dovranno essere accompagnati da apposito elenco in doppio esemplare.

Roma, 1° agosto 1910.

Il ministro
RAINERI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per il personale aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza, approvato con R. decreto 2 luglio 1908, n. 457;

Visto il regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Sulla proposta del direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

Determina:

Art. 1.

È indetto fra i geometri in servizio provvisorio nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza un concorso per esami a n. 90 posti di geometra di ultima classe, nel ruolo del personale tecnico aggiunto dell'Amministrazione stessa, coll'annuo stipendio di L. 1500.

Art. 2.

I concorrenti dovranno presentare domanda, scritta di proprio pugno, su carta da bollo da una lira, non più tardi del giorno 30 settembre 1910 all'Ufficio del catasto od all'Ufficio tecnico di finanza da cui dipendono.

Gli uffici anzidetti, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno, a misura che vengano loro prodotte, e colle necessarie informazioni, al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici) che farà le occorrenti partecipazioni tanto all'Ufficio, a cui le domande vennero presentate, quanto a quello presso cui dev'essere sostenuta la prova scritta, giusta l'art. 4 del presente decreto.

In esse gli aspiranti dovranno indicare il cognome ed il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il proprio domicilio;

dichiarare di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Art. 3.

Le domande saranno corredate dagli infrascritti documenti, debitamente legalizzati:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato medico, dal quale risulti che il concorrente, oltre ad essere di sana e robusta costituzione ed immune da imperfezioni fisiche, è dotato di buona vista, e cioè non è affetto in grado elevato da miopia o da ipermetropia, o da deficienza di acuità visiva. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre il concorrente alla visita di un sanitario da essa delegato.

5° fede di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data della sua ammissione in servizio provvisorio non aveva superato l'età di 26 anni;

6° prova di aver adempiuto alle prescrizioni delle leggi sul reclutamento;

7° diploma della sezione fisico-matematica, o di agrimensura o di agronomia conseguito negli Istituti tecnici; ovvero il diploma delle scuole superiori di agricoltura, dell'Istituto forestale di Vallombrosa o di altri Istituti che rilasciano diplomi equipollenti;

8° certificato, vidimato dal competente capo di ufficio, da cui risulti la data dell'ammissione dell'aspirante in qualità di geometra provvisorio e la durata del servizio da esso prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto: ed il documento di cui al n. 4 di data non anteriore di sessanta giorni a quella della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Gli aspiranti al concorso sono dispensati dalla produzione di quelli, tra i documenti su indicati, che fossero stati da loro già presentati all'atto dell'ammissione in servizio provvisorio.

Art. 4.

Gli esami sono scritti ed orali. Le prove scritte avranno luogo nei giorni e presso le sedi degli uffici catastali o degli uffici tecnici di finanza che saranno indicati con apposito decreto Ministeriale e consisteranno nella trattazione di un tema sulla trigonometria piana e sulla geometria pratica e di un altro tema sulla economia e sull'estimo rurale e forestale.

Per ciascuna delle due prove saranno accordate otto ore di tempo utile.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che saranno stabiliti, dopo compiuto lo scrutinio delle prove scritte, e verterà su tutte le materie specificate nell'annesso programma.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta di un presidente, di quattro membri e di un segretario, scelti dal ministro delle finanze, su proposta del direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

Per la validità delle deliberazioni è necessario che intervengano almeno tre dei componenti la Commissione esaminatrice.

Art. 6.

Coloro che dopo la nomina non raggiungono, nel termine prefisso, la residenza loro assegnata, decadono da ogni diritto conferito dal concorso.

Roma, addì 14 luglio 1910.

Il ministro
FACTA.

PROGRAMMA

degli esami per il posto di geometra aggiunto nel catasto e negli uffici tecnici di finanza.

(Art. 31 del regolamento 2 luglio 1908, n. 457)

I. Algebra elementare.

1. Le quattro operazioni algebriche fondamentali.
2. Potenze e radici. Calcolo dei radicali. Esponente frazionario e negativo.
3. Equazioni di 1° grado ad una o più incognite.
4. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Relazioni tra i coefficienti e le radici.
5. Progressioni aritmetiche e geometriche.
6. Teoria elementare ed applicazione dei logaritmi. Uso delle tavole. Interessi composti - annuità ed ammortamento.

II. Geometria elementare.

1. Preliminari. Eguaglianza dei triangoli. Rette perpendicolari, oblique, parallele.
2. Parallelogrammi - poligoni.
3. Linee proporzionali e triangoli simili.
4. La circonferenza ed il circolo. Misura degli angoli - poligoni inscritti e circoscritti.
5. Misura dei poligoni e del circolo.
6. Il piano e la linea retta. Piani perpendicolari e paralleli.
7. Angoli diedri e triedri.
8. Parallelepipedo - prisma - piramide.
9. Superficie e volume dei poliedri, del cono retto, del cilindro retto e della sfera.

III. Trigonometria piana.

1. Linee trigonometriche. Relazioni tra le linee trigonometriche di un arco.
. Addizione, sottrazione e moltiplicazione degli archi.
3. Uso delle tavole dei logaritmi delle funzioni circolari.
4. Risoluzione del triangolo rettangolo.
5. Risoluzione del triangolo rettilineo qualunque.

IV. Geometria pratica.

1. Descrizione e teoria degli strumenti impiegati nel tracciamento e nella misura delle linee e degli angoli e nelle livellazioni. Metodi di osservazione.
2. Triangolazione topografica. Operazioni sul terreno. Calcolo delle coordinate piane.
3. Poligonazioni. Operazioni sul terreno. Calcoli relativi.
4. Metodi di rilevamento. Rilevamento di piccole e di grandi estensioni. Rilevamenti catastali.
5. Divisione dei terreni. Ricerca e identificazione sul terreno dei punti e delle linee segnati sulle mappe.
6. Disegno, copia e riduzione dei piani.
7. Calcolo e misure delle aree. Uso dei planimetri.
8. Operazioni di livellazione. Calcoli relativi.

V. Economia ed estimo rurale e forestale.

1. Terreno e clima. Nozioni elementari intorno alle opere di costituzione del fondo agrario ed ai miglioramenti fondiari. Notizie sulla coltivazione periodica in generale e con riferimento alle principali qualità di coltura.
2. Prodotti annui, prodotti periodici e prodotti saltuari. Prodotto medio annuo da considerarsi nelle stime. Eventualità sinistre. Quote di eventualità. Valutazione dei prodotti. Fonti dei prezzi delle derrate agrarie. Prezzi medi da usarsi nelle stime.
3. Spese di produzione nell'industria agraria. Determinazione delle spese medie annue ordinarie da considerarsi nelle stime.
4. Stima dei fondi agrari in generale. Stima dei boschi. Stima dei fabbricati. Stima censuaria.

VI. Leggi, regolamenti ed istruzioni catastali.

1. Legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), leggi successive che la modificano e relativo regolamento. Scopo del catasto. Operazioni di misura. Operazioni di stima. Pubblicazione ed attivazione del catasto. Giunte tecniche. Commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale; loro costituzione ed attribuzioni.
2. Istruzioni sulle poligonazioni, sulla delimitazione, sul rilevamento particellare, sulla formazione delle mappe, sul classamento, sulla pubblicazione e risoluzione dei reclami.

Il ministro
FACTA.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il Congresso internazionale per la pace, di Stoccolma, continua i suoi lavori, e volendo uscire dalla semplice discussione accademica, ha approvato una proposta del dottor Boggiano, di cui ci informa il seguente telegramma da Stoccolma, 3:

Il Congresso della pace ha approvato una proposta del dott. Boggiano, tendente all'organizzazione pacifica di un *referendum* sulla questione della pace armata e del disarmo internazionale progressivo. Tale *referendum* sarebbe aperto simultaneamente in tutte le capitali del mondo il 22 febbraio dell'anno prossimo e continuerebbe per tre anni in tutte le città di Provincia. I risultati di tale inchiesta sarebbero comunicati nel 1914 alla Conferenza dell'Aja.

***

Abbiamo già accennato in questi giorni alla parte puramente conciliativa assunta dalla Bulgaria pel disarmo della popolazione macedone, imperocchè correvano notizie di gravi maltrattamenti da parte dei soldati turchi verso i bulgari dimoranti in Macedonia ed Albania.

Il seguente telegramma da Costantinopoli, 3, conferma e specifica i fatti pei quali la Bulgaria è intervenuta, e dice:

Il deputato bulgaro di Uskub ha consegnato al Gran Visir un *memorandum* nel quale cita numerosi maltrattamenti subiti dai bulgari macedoni in occasione del disarmo e chiede di far cessare i soprusi e che si puniscano i colpevoli.

Malgrado ciò, la pubblica opinione in Bulgaria non è eccitata, come dalle prime notizie pervenute da Sofia si voleva far credere. Si dovrebbe, secondo le ultime informazioni, ritenere che a Sofia regna in proposito la maggior calma. Ciò è confermato anche dal seguente dispaccio da Sofia, 3:

Di fronte alle notizie provenienti da Salonicco e Costantinopoli si dichiara che la pubblica opinione in Bulgaria non è affatto eccitata a causa del disarmo e non richiede alcun trattamento di favore pei bulgari ottomani, ma desidera soltanto che si provveda al disarmo in modo legale e senza troppo rigore.

Sempre intorno a questo argomento pubblicammo ieri la nota dell'ambasciatore ottomano a Londra, commentando la quale il *Temps* di Parigi pubblica il seguente telegramma del suo corrispondente macedone:

Le autorità ottomane continuano a procedere con una grande energia al disarmo dell'elemento cristiano in Macedonia; ciò che provoca un malcontento generale, non soltanto per il sequestro delle armi e delle munizioni, ma per i modi usati. Pertanto la stampa greca segnala che la piccola città di Niausta è stata circondata dalla truppa, che la polizia penetra per forza in tutte le case e le perquisisce, bastona brutalmente le persone che vi trova senza distinzione di età e di sesso, allorchè scopre delle armi nascoste, e le bastona viepiù crudelmente, quando non ne trova.

Se l'elemento greco non offre alcuna resistenza, non è così da parte dell'elemento macedone e turco. Nel villaggio di Uskub, numerosi capi di bande bulgare incoraggiano la popolazione a non consegnare le armi e nel vilajet di Salonicco il famoso voivoda Sandanasky ha ritirato lui stesso le armi della popolazione e le ha nascoste nella montagna.

***

In altra parte del giornale pubblicammo ieri un telegramma che informava intorno ad un grave conflitto nel Wadai - Congo francese - tra le truppe francesi e quel Sultano. Nessun telegramma da altra fonte estera essendo pervenuto a confermare quella notizia, si poteva ritenerla inesatta; ma ora un telegramma da Parigi, 3, recando dei particolari, farebbe ritenere esatta anche la prima notizia. Esso è così concepito:

Il *Paris Journal* ha da Costantinopoli:

Secondo un nuovo telegramma all' *Ikdam* alcuni distaccamenti francesi nel Wadai, riprendendo la offensiva, hanno sconfitto completamente le truppe del Sultano, infliggendo loro perdite molto gravi.

I mauri sono fuggiti verso Dar Fur, abbandonando sul terreno migliaia di morti.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re è partito, stamane, da Valdieri, alle ore 8.20, per Ceresole Reale, ove si reca alla caccia dello stambecco.

Il treno reale si è fermato alla stazione di Racconigi per circa un quarto d'ora per aggiungervi il vagone-salone destinato al principe Alberto di Monaco ed è ripartito alle ore 10.15.

S. A. R. la Duchessa di Genova Madre si è ammalata nel Castello di Stresa.

Il bollettino odierno sullo stato di salute dell'Augusta Signora, reca:

« Crisi cardiaca non ancora risolta; tendenza a complicarsi con fenomeni di stasi polmonare e renale; polso 88, irregolare, aritmico; respiro 34, periodico. Temperatura 37.8. Prognostico riservato.

Firmati: *Pescarolo, Della Chiara* ».

L'Augusta inferma ha passato la notte insonne ed irrequieta.

Erano attesi oggi, a Stresa, S. M. la Regina Madre e S. A. R. il Duca di Genova.

S. A. S. il principe di Monaco è giunto ieri a Torino, alle ore 15.15, per prender parte alle caccie reali allo stambecco nelle valli di Cogne e Valsavaranche. S. A. S. discese all'*Hôtel d'Europa*.

Al Ministero dei lavori pubblici. — S. E. Nakakoii, vice ministro delle comunicazioni giapponesi, venuto in Italia per vedere i nostri maggiori impianti idroelettrici, si è recato a far visita a S. E. il ministro dei lavori pubblici.

In assenza di S. E. il ministro Sacchi, egli è stato ricevuto da S. E. il sottosegretario di Stato De Seta, il quale lo ha informato della nostra legislazione sulle derivazioni idrauliche, dei nostri maggiori impianti idroelettrici e delle applicazioni della trazione elettrica sulle ferrovie italiane.

Cassa nazionale di previdenza. — Il patronato subalpino della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, si è fatto iniziatore di un convegno degli amici della Cassa nazionale di previdenza che avrà luogo nei giorni 23 e 24 ottobre prossimo a Torino per discutere e deliberare su parecchi importanti temi a favore della Cassa stessa, tra cui:

a) Istituto della mutualità scolastica in rapporto alla Cassa di previdenza:

b) Migliori mezzi di propaganda — Patronati e loro federazione;

Le Società di mutuo soccorso e le assicurazioni per la vec-

d) Allargamento della sfera di azione della Cassa nazionale evidenza e possibilità dell'unione con la Cassa nazionale delle razioni degli infortuni sul lavoro.

Pervennero a questo patronato molte adesioni di uomini eminenti di ogni partito di ogni regione d'Italia.

L'on. marchese Cesare Ferrero di Cambiano, illustre presidente della Cassa nazionale di previdenza, ne assunse la presidenza onoraria.

Illustri relatori svolgeranno i diversi temi proposti ed il Comitato ha piena fiducia che la discussione e le deliberazioni del convegno saranno, se attuate, certamente utili allo sviluppo ed all'incremento della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia.

Per adesioni e schiarimenti rivolgersi al patronato subalpino per la Cassa invalidità e vecchiaia degli operai, via San Massimo n. 5, Torino.

Missione militare. — La Missione italiana composta del generale conte Greppi, comandante la prima brigata di cavalleria, del maggiore Pandolfi, comandante la scuola di cavalleria di Tor di Quinto, del capitano Di Sambuy, del reggimento cavalleria Nizza del capitano Ricci-Capriata, istruttore della scuola di cavalleria di Pinerolo, del conte di Campello, gentiluomo di Corte della Regina d'Italia, del tenente Bolla e del tenente Acerbo, istruttori alla scuola di cavalleria di Tor di Quinto, accompagnata dall'ambasciatore di Francia a Roma, Barrère, dal tenente colonnello Jullian, addetto militare dell'Ambasciata a Roma, e da Ollè Laprune, segretario dell'Ambasciata, è ritornata ieri a Parigi proveniente da Saumur ove rimase quattro giorni ad assistere alle esercitazioni della scuola di cavalleria.

Facilitazioni ferroviarie. — In seguito ad accordi presi dalla presidenza della Esposizione di Venezia con la Società esercente la linea della Valsugana, quanto prima saranno emessi i biglietti speciali di andata-ritorno per Venezia con lo scontrino d'ingresso alla Mostra dalle stazioni dell'ultimo tronco testè aperto al pubblico, e, probabilmente, anche da quelle oltre il confine fino a Trento.

Così biglietti consimili saranno emessi dalle città della Dalmazia, le quali fanno capo alla nuova linea di navigazione, che sarà esercita ad incominciare dal settembre prossimo, dalla Società Veneziana di navigazione a vapore.

Movimento commerciale. — Il 2 corrente, a Genova, furono caricati 1234 carri, di cui 470 di carbone pel commercio e 81 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 334, di cui 106 di carbone pel commercio e 35 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 335, di cui 192 di carbone pel commercio e 69 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 231, di cui 42 di carbone pel commercio e 81 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 80, di cui 25 di carbone pel commercio e 2 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Calabria* partita da Port Arthur è giunta ieri a Cingwantao. — La *Volturno* è partita da Zanzibar per Kisimayo il 3 corrente.

Marina mercantile. — Il *Città di Milano*, ha proseguito da Marsiglia per l'America centrale.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

SAN SEBASTIANO, 3. — Secondo telegrammi da Roma, nei circoli vaticani vengono formulate nuove critiche contro il Governo spagnuolo per la decisione che adottò in seguito all'ultima Nota del cardinale Merry del Val. Esse sono considerate come infondate.

Nei circoli politici si tiene a giustificare le pretese scorrettezze del Governo spagnuolo e a provare quanto la Curia romana si sia dimostrata intransigente. I documenti che verranno pubblicati quando si riapriranno le Cortes confermeranno che replicatamente il Governo spagnuolo insistè per continuare i negoziati, usando gli estremi mezzi diplomatici per vincere la resistenza della Santa Sede. L'onore e la dignità impedivano di aderire alla Nota del Vaticano in cui si chiedeva il ritiro del progetto di legge catenaccio.

Si osserva inoltre che il fatto che in questa Nota si poneva tale condizione, vuol dire che il Vaticano era sicuro che il progetto stesso sarebbe stato approvato. La Curia poneva dunque il Governo spagnuolo nell'impossibilità di fare nuovi sforzi per addivenire ad una conciliazione.

RIO DE JANEIRO, 3. — Il presidente della Repubblica, Nilo Peçanha, ha inviato un messaggio al Congresso federale, nel quale espone il caso costituzionale manifestatosi nello Stato di Rio de Janeiro, ove funzionano contemporaneamente due assemblee legislative, ognuna delle quali pretende di essere legittima.

L'iniziativa del presidente è unanimemente approvata.

SALONICCO, 3. — Il ministro dell'interno, Talaat pascià, è giunto. Egli si recherà a visitare i vilayets di Kossovo e di Monastir.

PARIGI, 3. — I Sovrani di Spagna sono partiti per Cowes.

RAMBOUILLET, 3. — Il presidente della Repubblica e la signora Fallières hanno offerto un pranzo in onore del dottor Saenz Peña, presidente eletto della Repubblica Argentina, e alla sua signora.

Il presidente del Consiglio, Briand, vi assisteva.

COSTANTINOPOLI, 3. — Il Governo greco ha informato la Legazione di Grecia che, in seguito alla smentita opposta dal ministro di Turchia ad Atene della intervista che gli era stata attribuita, esso considera l'incidente come chiuso.

BRUXELLES, 3. — Nel pomeriggio di oggi al campo di aviazione di Stockel, mentre si effettuavano le gare, l'aviatore Kinet si era alzato ad una altezza di 200 metri allorchè improvvisamente il tirante di una cella posteriore del suo apparecchio si è rotta ed è andato ad impigliarsi nel motore che si è fermato.

L'apparecchio è precipitato dietro la stazione di Stockel e l'infelice aviatore è caduto a terra rimanendo sotto il motore ed il serbatoio della benzina.

L'aviatore ha avuto il petto squarciato, il braccio sinistro rotto ed ha riportato parecchie ferite alle gambe ed è stato raccolto cadavere.

Al momento dell'accidente la moglie dell'aviatore si trovava nell'hangar di suo marito ed ha visto da lungi la caduta.

Essa voleva precipitarsi in suo soccorso, ma i presenti la trattennero dicendole che il marito era soltanto ferito.

È avvenuta però una scena straziante allorchè la signora ha conosciuto la morte del marito.

Il fratello di Kinet, che era presente agli esperimenti, appena conosciuta la sventura che lo colpiva, si è gettato violentemente col capo contro una cassa nell'hangar di suo fratello.

In onore dell'aviatore Kinet, che aveva conquistato il primo posto nella classifica generale del concorso di aviazione del campo di Stockel, si preparava a Liegi un grandioso ricevimento.

In seguito all'incidente, tutti gli esperimenti nel campo di aviazione sono stati sospesi.

LONDRA, 3. — La Camera dei lordi e la Camera dei comuni si sono aggiornate al 15 novembre.

LONDRA, 3. — Il Re e la Regina di Spagna sono qui giunti stasera alle ore 7 alla stazione Victoria.

STOCCOLMA, 3. — Stasera al palazzo reale vi è stato un ricevimento in onore dei membri del Congresso della pace.

Il principe Carlo, in rappresentanza del Re, ha assistito al ricevimento.

BRUXELLES, 3. — Poco dopo la caduta di Kinet e quasi nella stessa località, l'aviatore Lanser, che era partito con un passeggero a bordo, e si trovava a un'altezza da cento a centocinquanta metri, è stato preso in un vortice, ma ha potuto fortunatamente prendere terra in buone condizioni a Sheerbeck.

Lanser ha dichiarato che anche Kinet era rimasto preso nel vortice.

BRUXELLES, 3. — Il *Patriote* pubblica i seguenti particolari sull'accidente di cui è rimasto vittima Kinet:

Alcuni spettatori che si trovavano a poca distanza dal luogo dove è caduto Kinet, affermano che l'aviatore si trovava ad un'altezza di 200 metri; però secondo le indicazioni ufficiali Kinet doveva trovarsi soltanto a 50 metri di altezza.

Improvvisamente un vortice ha investito il biplano, che si è capovolto ed è caduto con una rapidità spaventosa.

L'apparecchio, battendo a terra, si è ridotto un mucchio informe di rottami e di tela stracciata. Il motore si è sprofondato per metà nel suolo ed uno dei serbatoi spaccato lasciava colare la benzina.

L'aviatore è rimasto sotto tutti i rottami. Esso aveva il viso insanguinato, il mento spaccato, gli occhi chiusi e il naso schiacciato. Tuttavia allorchè è stato raccolto, il suo cuore batteva ancora, sicchè gli infermieri della Croce Rossa gli hanno praticato la respirazione artificiale. Però, poco dopo, il cuore ha cessato di battere e l'aviatore è morto.

Nel momento in cui Kinet spirava è giunto il fratello Luigi Kinet e voleva gettarsi sul cadavere del fratello, ma gli astanti glielo hanno impedito.

BLACKPOOL, 4. — Le cifre ufficiali indicano che Chavez, col suo aeroplano, ha raggiunto l'altezza di 5405 piedi, cioè 1647 metri.

COSTANTINOPOLI, 4. — Un comunicato ufficiale conferma la notizia del massacro degli abitanti di tre villaggi nelle vicinanze di Damasco da parte dei drusi ed annunzia che il comandante della spedizione ha ricevuto con un iradè pieni poteri speciali per eseguire riforme radicali sul territorio dell'Haman.

È stato decretato lo stato d'assedio.

MADRID, 4. — Il ministro dell'interno ha proibito la grande dimostrazione cattolica organizzata per domenica a San Sebastiano.

Egli si recherà oggi a Bilbao per tentare di porre fine allo sciopero.

SAN SEBASTIANO, 4. — Il ministro degli affari esteri Garcia Prieto dichiara di non saper nulla circa le affermazioni dei giornali relativamente ad un viaggio che Guglielmo II farebbe a San Sebastiano.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

3 agosto 1910

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	755.33.
Umidità relativa a mezzodì	53.
Vento a mezzodì	SW.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 3 .8.
	minimo 17.1.
Pioggia	—

3 agosto 1910.

In Europa: pressione massima di 769 sul mar Bianco, minima di 747 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro lievemente salito sul versante Adriatico meridionale, abbassato altrove di 1 a 2 mm.; temperatura irregolarmente variata; temporali in val Padana e Liguria.

Barometro: livellato intorno a 759.

Probabilità: venti moderati o forti settentrionali in val Padana e Liguria, meridionali altrove; temporali con pioggie sull'Italia settentrionale e centrale; cielo vario altrove; Tirreno alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 3 agosto 1910

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	25 5	20 1
Genova	3/4 coperto	calmo	26 4	21 6
Spezia	coperto	calmo	30 4	17 8
Cuneo	coperto	—	28 6	17 8
Torino	coperto	—	26 4	17 2
Alessandria	nebbioso	—	30 5	17 6
Novara	1/2 coperto	—	31 1	17 2
Domodossola	3/4 coperto	—	27 5	13 6
Pavia	3/4 coperto	—	30 9	16 7
Milano	3/4 coperto	—	33 5	19 6
Como	3/4 coperto	—	31 0	17 1
Sondrio	1/4 coperto	—	27 3	15 5
Bergamo	1/4 coperto	—	29 0	15 5
Brescia	1/4 coperto	—	29 4	19 5
Cremona	1/4 coperto	—	32 0	19 2
Mantova	sereno	—	31 4	20 2
Verona	sereno	—	31 0	20 4
Belluno	1/2 coperto	—	27 5	10 4
Udine	sereno	—	29 6	20 3
Treviso	1/2 coperto	—	31 7	21 0
Venezia	1/2 coperto	calmo	29 0	21 7
Padova	sereno	—	29 5	19 5
Rovigo	1/2 coperto	—	33 0	18 5
Piacenza	1/4 coperto	—	29 0	19 1
Parma	piovoso	—	31 3	20 3
Reggio Emilia	sereno	—	31 0	20 8
Modena	1/2 coperto	—	30 3	20 9
Ferrara	1/2 coperto	—	31 2	20 1
Bologna	1/2 coperto	—	30 7	23 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	31 8	21 8
Pesaro	sereno	calmo	28 9	20 0
Ancona	sereno	calmo	31 0	23 0
Urbino	1/4 coperto	—	29 8	20 2
Macerata	sereno	—	30 2	21 5
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	29 5	18 0
Camerino	sereno	—	29 1	18 8
Lucca	coperto	—	28 5	17 3
Pisa	1/2 coperto	—	29 4	15 2
Livorno	1/2 coperto	legg. mosso	28 0	19 5
Firenze	sereno	—	31 4	18 2
Arezzo	1/4 coperto	—	32 0	18 4
Siena	1/4 coperto	—	30 0	19 1
Grosseto	sereno	—	30 0	16 5
Roma	sereno	—	31 9	17 1
Teramo	sereno	—	?	20 0
Chieti	sereno	—	25 0	21 8
Aquila	sereno	—	28 6	17 5
Agnone	sereno	—	29 3	17 9
Foggia	nebbioso	—	32 1	19 0
Bari	sereno	calmo	27 0	19 6
Lecce	sereno	—	30 0	21 0
Caserta	1/2 coperto	—	31 7	18 0
Napoli	sereno	calmo	28 4	20 2
Benevento	1/4 coperto	—	32 8	18 8
Avellino	sereno	—	28 0	13 4
Caggiano	sereno	—	27 8	17 0
Potenza	sereno	—	29 0	13 1
Cosenza	sereno	—	32 3	18 6
Tiriolo	sereno	—	27 9	16 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	3/4 coperto	calmo	27 5	24 0
Palermo	1/4 coperto	calmo	31 0	17 6
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 5	21 5
Caltanissetta	sereno	—	32 0	23 5
Messina	sereno	legg. mosso	29 0	20 6
Catania	sereno	calmo	33 2	19 8
Siracusa	sereno	calmo	30 0	20 5
Cagliari	1/4 coperto	legg. mosso	30 0	17 5
Sassari	3/4 coperto	—	37 6	20 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*